# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA ———

n. 75

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 marzo al 10 aprile 1996)

#### INDICE

BELLONI: sulla riliquidazione d'ufficio delle pensioni di vecchiaia già liquidate agli avvocati e procuratori prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 141 del 1992 (4-05974) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia) Pag.	3763	CAPUTO: sulla disciplina delle trattenute per contributo sindacale previste dalle deleghe rilasciate dai singoli associati per quanto concerne il comparto scuola (4-07446) (risp. Lombardi, ministro della pubblica istruzione) Pag.	3772
BRIGANDÌ ed altri: sul rinvio a giudizio del signor Dell'Utri e di 21 complici per reati di bancarotta (4-05178) (risp. MARRA, sotto- segretario di Stato per la grazia e la giusti- zia)	3764	CASTELLANI: sulla nuova classe di concorso A075 relativa a «dattilografia e stenografia» (4-07367) (risp. Lombardi, ministro della pubblica istruzione)  COPERCINI: sull'edificio adibito a scuola	3773
CADDEO: sull'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali svoltosi in Sardegna nel mese di dicembre (4-04173) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia)	3765	elementare in località Pontesanto, frazione di Imola (Bologna) (4-07173) (risp. Lombardi, ministro della pubblica istruzione)  COSTA: sulla distribuzione dei valori bollati (4-04021) (risp. Gambino, ministro delle po-	3775
CAMPO: sul contingente di personale scola- stico collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri (4-04880) (risp. Gardini, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)  CAMPUS: sul concorso a 220 posti di notaio	3766	ste e delle telecomunicazioni)  COZZOLINO, DEMASI: sulla presenza di amianto nei pannelli di copertura e rivestimento di aule provvisorie prefabbricate in alcune scuole del comune di Scafati (Salerno) (4-06025) (risp. Lombardi, ministro	3777
indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami n. 40 del 21 maggio 1993 (4-03814) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia) sulle disparità di trattamento economico dei docenti impegnati nella scuola media	3768	della pubblica istruzione)  DE LUCA: sull'«aggregazione» di istituti secondari superiori prospettata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 549 del 1995 (4-07894) (risp. Lombardi, ministro della pubblica istruzione)	3778 3780
dei docenti impegnati nella scuola media di primo grado (4-06093) (risp. Lombardi, ministro della pubblica istruzione)	3770	DUJANY: sulle sedi notarili vacanti e sulla opportunità di garantire l'occupazione di	

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

numerosi giovani che hanno superato le prove scritte del concorso indetto con de- creto ministeriale del 7 maggio 1993 (4-03240) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia) Pag.		PERUZZOTTI ed altri: sugli sprechi che si	3793
FARDIN, MODOLO: sull'erogazione gratuita dell'interferone Beta per i malati di sclerosi multipla (4-03062) (risp. Guzzanti, ministro della sanità)		sarebbero verificati in relazione allo svolgi- mento delle prove scritte del concorso per 503 posti di direttore didattico tenute nelle sedi capoluogo di regione il 12 gennaio 1996 (4-07999) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione)	3794
MACERATINI: sul concorso per periti ra- dioelettronici nelle poste (4-05882) (risp. Gambino, ministro delle poste e delle teleco- municazioni)	3788	RAGNO ed altri: sull'esecuzione di collaudi da parte dell'Ente poste italiane (4-05207) (risp. Gambino, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	3796
MANCONI: sulla vicenda dei due bambini nomadi fermati a Padova dai carabinieri (4-03917) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia)	3790	SERENA: sul contratto di manutenzione per gli apparati radiomobili (4-01862) (risp. GAMBINO, ministro delle poste e delle teleco- municazioni)	3801
MARTELLI: sull'erogazione gratuita dell'in- terferone Beta per i malati di sclerosi mul- tipla (4-04085) (risp. Guzzanti, ministro della sanità)	3781	sulla trasmissione di programmi televisivi italiani in Istria e Dalmazia (4-05426) (risp. Gardini, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	3805
sull'erogazione gratuita dell'interferone Beta per i malati di sclerosi multipla (4-07014) (risp. Guzzanti, ministro della sanità)	3782	SICA ed altri: sulla disparità di trattamento economico dei docenti impegnati nella scuola media di primo grado (4-07110) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione)	3770
MATTEJA: sui contributi statali all'Organizzazione internazionale del lavoro per il Centro internazionale di formazione di Torino (4-06520) (risp. Gardini, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	3791	SPECCHIA: sull'erogazione gratuita dell'interferone Beta per i malati di sclerosi multipla (4-06781) (risp. Guzzanti, ministro della sanità)	3783
no ar orato per gu affari esteri)	2121	the suffille)	3,0

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

BELLONI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Per conoscere le ragioni per le quali la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori ritenga erroneamente che la riliquidazione d'ufficio delle pensioni di vecchiaia già liquidate agli avvocati e procuratori prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 141 del 1992, non si applichi ai pensionati liquidati con le norme precedenti alla legge n. 576 del 1980. L'articolo 25, infatti, della predetta legge n. 141 del 1992 non fa alcuna distinzione tra i pensionati prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, facendo riferimento soltanto alle «pensioni già in corso alla data del 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge». Dello stesso parere, peraltro, è la Corte di Cassazione (sentenza n. 1218/94).

(4-05974)

(21 settembre 1995)

RISPOSTA. – L'interrogante chiede di sapere perchè la Cassa di previdenza forense non ha eseguito il ricalcolo delle pensioni maturate anteriormente al 1º gennaio 1982, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 141.

Con la legge 20 settembre 1980, n. 576 – riforma della previdenza forense – fu disposta una differenza tra le pensioni già maturate o che sarebbero maturate fino al 31 dicembre 1981, le quali sarebbero rimaste soggette alla disciplina normativa previgente, dalle pensioni che sarebbero maturate dal 1º gennaio 1982 in poi, che sarebbero state invece soggette alla nuova disciplina.

Nell'articolo 28 della citata legge fu tuttavia previsto che chi avesse maturato diritto a pensioni secondo la vecchia disciplina potesse chiedere l'applicazione della nuova disciplina, e ciò con domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 dicembre 1982.

Chi non avesse presentato domanda per l'applicazione del nuovo regime previdenziale avrebbe conservato la pensione secondo la vecchia disciplina.

È opportuno ricordare che le pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1982 erano tutte di eguale importo con un aumento, pure uguale per tutti, al compimento del settantesimo anno di età.

Le pensioni maturate invece dopo il 1° gennaio 1982 vengono calcolate secondo coefficienti regressivi con riferimento a diversi scaglioni di reddito. Sono fatte salve le pensioni minime, rapportate al contributo minimo soggettivo.

Il coefficiente per il calcolo della pensione nel 1980 era stato fissato dalla legge nella misura dell'1,50 per cento per lo scaglione base (in misura inferiore per gli scaglioni successivi).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

Con decreto ministeriale 25 settembre 1990 il coefficiente è stato elevato all'1,60 per cento (con aumento proporzionale per gli scaglioni successivi).

Con la successiva citata legge n. 141 del 1992 il coefficiente è stato ulteriormente elevato all'1,75 per cento (sempre con proporzionali aumenti per gli scaglioni successivi).

Con quest'ultima legge (articolo 26, comma 2), è stato previsto che anche le pensioni maturate anteriormente venissero «riliquidate» con l'applicazione dei nuovi coefficienti.

Naturalmente questa «riliquidazione» doveva essere fatta soltanto per le pensioni determinate con l'applicazione dei coefficienti e cioè: a) quelle maturate posteriormente al 1º gennaio 1982; b) quelle per le quali i titolari di pensione maturata anteriormente avessero chiesto l'applicazione delle nuove norme entro il termine perentorio sopra indicato.

Nessuna possibilità di «riliquidazione» vi era per le pensioni che sono rimaste disciplinate dalle norme anteriori alla legge n. 576 del 1980.

Si comunica a tal fine che la sentenza della Corte di Cassazione 7 febbraio 1994, n. 1218, conferma, sia pure indirettamente, la correttezza della interpretazione compiuta dalla Cassa. Infatti, tale sentenza riafferma la perentorietà del termine (31 dicembre 1982) per chiedere l'applicazione del nuovo regime previdenziale per le pensioni maturate anteriormente al 1º gennaio 1982.

La pronuncia, pertanto, ha confermato che le pensioni, per le quali non sia stata richiesta l'applicazione del nuovo regime, rimangono disciplinate dalle norme anteriori, per le quali nessuna rilevanza ha la misura del coefficiente per il calcolo della pensione. La elevazione del coefficiente dapprima da 1,50 a 1,60 e da ultimo da 1,60 a 1,75 può pertanto avere soltanto rilievo per le pensioni disciplinate dal nuovo regime regolato dalla legge n. 576 del 1980.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
MARRA

(19 marzo 1996)

BRIGANDÌ, WILDE, BRUGNETTINI, PERUZZOTTI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso che risulta che, pur definita l'istruttoria, il signor Dell'Utri e 21 complici sono stati rinviati a giudizio nel maggio 1996 per reati di bancarotta, si chiede di sapere:

quale sia il giudizio sul fatto che in un paese civile dei processi in generale, ed un processo in particolare, di grave allarme sociale debbano giacere senza alcun atto per un anno;

quale sia il giudizio sulla posposizione del processo che agli interroganti appare palesemente connessa ad eventuali elezioni politiche anticipate, nel senso che la possibile candidatura ed elezione dell'imputato Dell'Utri e dei suoi complici non ancora condannati porti ad un oggettivo «insabbiamento» del processo e quindi ad una posizione della magistratura di non pronuncia;

se si intenda disporre ispezioni in merito.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

RISPOSTA. – La causa della lamentata fissazione della data dell'inizio del processo a carico di Dell'Utri + 21 imputati va ricercata unicamente nel carico di lavoro degli uffici giudiziari di Milano e del tribunale in particolare, impegnato nel compito di celebrare un numero enorme di processi di varia natura, ma tutti importanti ed attesi dalla pubblica opinione e che vanno oltre le concrete possibilità dell'ufficio.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia

MARRA

(19 marzo 1996)

CADDEO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali svoltosi in Sardegna nel mese di dicembre ha visto la partecipazione di 441 candidati;

che di questi soltanto il 13,5 per cento è stato ammesso alle prove orali a fronte di una media nazionale molto più elevata e che in alcune regioni raggiunge l'80 per cento degli ammessi;

che non risulta che i livelli di preparazione forniti dalle università sarde siano inferiori a quelli degli altri atenei italiani,

si chiede di conoscere:

per quali motivi si sia verificata una così palese distorsione;

se tale distorsione non sia imputabile a discutibili valutazioni estranee al livello di preparazione mostrato dai candidati;

se non si ritenga necessario, al fine di evitare tali discriminazioni, migliorare la norma in materia consentendo l'accesso agli esami a prescindere dal requisito della residenza;

se, infine, non si ritenga, a fronte di tali dubbi, di predisporre una indagine urgente volta ad accertare l'effettivo svolgimento dei fatti evitando, per il momento, che si consolidino situazioni giuridiche definitive.

(4-04173)

(3 maggio 1995)

RISPOSTA. – Il requisito della residenza è stato introdotto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento sulla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale, il quale così recita: «Il certificato di cui ai commi 1 e 2 (vale a dire il certificato di compiuta pratica) determina la corte d'appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di procuratore legale».

La norma ora trascritta è stata introdotta dal legislatore in seguito alle richieste ed alle osservazioni formulate in tal senso dal Consiglio nazionale forense, com'è chiaramente detto nelle premesse del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1990, il quale vorrebbe addirittura una normativa ancor più restrittiva.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

L'emanazione di tale disposizione si è resa necessaria per gli squilibri cui portava la precedente normativa. Infatti, poichè era noto che nel nostro Meridione statisticamente le percentuali dei promossi superavano l'80 per cento dei candidati ammessi, si assisteva ad un'autentica «migrazione» verso il Sud da parte dei candidati del Centro-Nord.

Con il citato articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1990 il fenomeno è stato leggermente attenuato, ma non ancora arginato.

Molti candidati, infatti, sfruttando il secondo comma del citato articolo 9, si trasferiscono nelle regioni meridionali per compiere ivi gli ultimi sei mesi di pratica ed ottengono così il risultato che il legislatore voleva eliminare.

Si comunica infine che il risultato lamentato nell'atto di sindacato ispettivo, lungi dal costituire una distorsione, è invece, di per sè, espressione di autonomia del potere valutativo della commissione esaminatrice. E, corre è noto, avverso le decisioni di tali commissioni sono ammessi i rimedi giurisdizionali approntati dall'ordinamento giuridico.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia

MARRA

(19 marzo 1996)

CAMPO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri e per gli italiani nel mondo. – Premesso:

che al funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero concorre, a livello centrale, un contingente costituito da personale ispettivo, direttivo e docente, preposto all'amministrazione, al coordinamento e alla vigilanza delle istituzioni predette;

che la legge 25 agosto 1982, n. 604, all'articolo 6, comma 3, disponeva di elevare da 50 a 100 unità il contingente di personale del Ministero della pubblica istruzione da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affarì esteri, preposto al funzionamento delle suindicate istituzioni;

che la legge 19 luglio 1993, n. 243, all'articolo 6, comma 7, fissa in 1.400 unità il contingente del personale di ruolo della scuola da destinare all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, riducendolo del 40 per cento circa, rispetto alle unità utilizzate nell'anno scolastico 1992-93,

si chiede di sapere:

se, in conformità allo spirito della legge n. 243 del 1993 sui tagli al bilancio del Ministero della pubblica istruzione che ha comportato, tra l'altro, una notevole riduzione del personale di ruolo operante all'estero, non si intenda concertare una coerente riduzione del contingente di personale scolastico collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri che attualmente, come innanzi detto, si compone di 100 uni:à da ritenersi, allo stato, in eccesso rispetto ai compiti

FASCICOLO 75

se, infine, in relazione a quanto disposto dalla legge n. 401 del 1990 di riforma degli istituti italiani di cultura, non debba revocarsi l'assegnazione di personale ex articolo 6, comma 3, della legge n. 604 del 1982 presso l'ufficio IV della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, considerato che il 20 per cento dell'organico assegnato agli istituti stessi è tenuto a prestare servizio presso la suddetta Direzione generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 401 del 1990.

(4-04880)

(22 giugno 1995)

#### RISPOSTA. - Va premesso:

che la legge 19 luglio 1993, n. 243, nel ridurre il contingente del personale di ruolo della scuola da destinare all'estero da 1.996 a 1.400 unità lo ha ridotto del 30 per cento circa rispetto alle unità utilizzate nell'anno scolastico 1992-93 e non del 40 per cento come segnalato in premessa dall'onorevole interrogante;

che il contingente di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 604 del 1982 viene messo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, vigilare e coordinare tutte le istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero, nonchè quelle straniere con insegnamento dell'italiano, sia statali sia non statali, ed il relativo personale.

Per quanto riguarda il denunciato eccesso di personale del Ministero della pubblica istruzione, collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 604 del 1982, si evidenzia che, con la precitata legge n. 604 del 1982, a fronte di una quadruplicazione del personale in servizio all'estero da amministrare, le unità distaccate presso l'amministrazione degli Esteri venivano unicamente raddoppiate. Ciò in considerazione del fatto che la maggior parte del lavoro conseguente all'amministrazione, vigilanza e coordinamento delle istituzioni in parola e del relativo personale non varia in perfetta corrispondenza col variare delle unità di personale (si vedano ad esempio le disposizioni circolari per l'organizzazione del servizio scolastico all'estero, degli esami nei due calendari scolastici, boreale e australe, degli adempimenti contabili e amministrativi delle istituzioni scolastiche, eccetera).

Si fa notare inoltre che, in considerazione della dislocazione delle istituzioni e del personale su tutte le aree geografiche, presso gli uffici centrali del Ministero degli affari esteri sono accentrate sia le funzioni che svolge in territorio metropolitano il Ministero della pubblica istruzione sia buona parte di quelle svolte dai provveditorati agli studi e dalle istituzioni scolastiche stesse.

Ciò comporta una notevole mole di lavoro per l'amministrazione delle scuole e dei corsi di lingua e cultura italiana, sia che questi siano istituiti dallo Stato o da enti privati.

Si evidenzia infatti che, come sul territorio metropolitano una specifica Direzione generale della pubblica istruzione amministra le istituzioni non statali, così all'estero rimangono sotto l'amministrazione e la vigilanza del Ministero degli affari esteri anche le istituzioni ed il perso-

FASCICOLO 75

nale che hanno assunto lo *status* giuridico di istituzioni «private», soprattutto dopo le recenti disposizioni legislative che prevedono un contenimento degli interventi statali ed una maggiore iniziativa degli enti gestori delle attività scolastiche.

Si fa osservare infine che la legge n. 243 del 1993 ha introdotto notevoli innovazioni per una puntuale razionalizzazione degli interventi e per l'utilizzo a favore delle istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero del 40 per cento delle economie di spesa. Ciò comporta una serie di nuovi adempimenti e l'introduzione di nuove procedure amministrative per la riassegnazione delle economie derivanti dalla riduzione del personale di ruolo, tramite contributi alle medesime istituzioni non statali. Ne consegue un notevole ampliamento dell'attività in tale settore, sia per l'erogazione dei contributi medesimi, sia per la vigilanza del loro utilizzo.

Per quanto concerne il personale in servizio presso l'Ufficio IV della Direzione generale delle relazioni culturali, si precisa che tale Ufficio gestisce anche la rete dei lettori, che rientra nel contingente del personale della scuola in servizio all'estero, ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604.

Si rammenta infine che il personale dell'organico dell'area culturale viene utilizzato nella misura del 20 per cento presso l'amministrazione centrale di questo Ministero per periodi non superiori ad un biennio in eccedenza al contingente di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 604 del 1982 (articolo 19, comma 4, della legge n. 401 del 1990). Il legislatore, quindi, nel prevedere il servizio al Ministero di tale personale, ha voluto espressamente fare salvo il contingente di 100 unità previsto dalla legge n. 604 del 1982.

Per concludere si ritiene che il personale collocato fuori ruolo ex articolo 6 della legge n. 604 del 1982 per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero non sia in eccesso rispetto ai nuovi compiti cui detto personale è chiamato a seguito delle recenti innovazioni legislative e dei relativi provvedimenti amministrativi ad esse connessi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(21 marzo 1996)

CAMPUS. – Al Ministro di grazia e giustizia. – In relazione al concorso a 220 posti di notaio indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami n. 40 del 21 maggio 1993, attualmente in corso di svolgimento, si sottopone al Ministro in indirizzo il problema relativo al trattamento di quei candidati che, pur avendo superato con esito positivo entrambe le prove concorsuali (scritto e orale), non riusciranno a rientrare nella graduatoria dei

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

#### Premesso:

che il presumibile numero degli idonei ai quali non verrà assegnata la sede si aggira intorno alle 110 unità, circostanza eccezionale, non verificatasi mai negli ultimi 50 anni;

che ai candidati idonei, per il breve periodo di efficacia della dichiarazione di idoneità (soli 5 anni), l'ordinamento attribuisce soltanto temporanei vantaggi in termini di punteggio nei concorsi notarili successivi:

che risulta evidentemente discriminante il fatto che molti candidati idonei e non vincitori abbiano conseguito una votazione pari o addirittura superiore a quella riportata a suo tempo da notai attualmente in esercizio nonostante la ben maggiore difficoltà della prova orale tuttora in corso;

che la facoltà attribuita dall'articolo 13 del citato decreto ministeriale 7 maggio 1993 al Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino al 12 per cento il numero delle sedi in concorso con il decreto di approvazione della graduatoria non consentirebbe comunque di superare le prospettate difficoltà;

che la presenza nel territorio nazionale di oltre 800 sedi vacanti – che saranno portate a circa 1200-1500 a seguito della modifica obbligatoria per legge della tabella (l'ultima modifica risale al 1986, ben 9 anni fa) – anche in coincidenza di comuni ad alta concentrazione di popolazione e con fiorente sviluppo delle attività commerciali comporta attualmente notevoli disagi che verrebbero attenuati con la nomina a notaio dei candidati idonei;

che in un periodo di grave crisi occupazionale quale l'odierno la scelta di attribuire la sede a tutti i candidati dichiarati idonei consentirebbe di creare un rilevante numero di nuovi posti di lavoro se si considerano, oltre i diretti interessati, anche i loro futuri collaboratori;

che conferire la nomina a notaio non solo non comporta per il bilancio dello Stato alcun onere finanziario, ma consente di impiegare al meglio le ingenti spese già sostenute dall'amministrazione per esaminare i candidati dichiarati idonei e ad un tempo risparmiare ulteriori oneri in relazione ai concorsi prossimi venturi;

che è già stato indetto (decreto ministeriale 18 dicembre 1993) un nuovo concorso a 140 posti di notaio; con decreto ministeriale 6 dicembre 1994 il Ministero ha peraltro rinviato le date già fissate per le prove scritte del medesimo disponendo testualmente che tale provvedimento veniva adottato « ..... in conseguenza del contemporaneo svolgimento delle prove orali del concorso indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1993 al fine di evitare che coloro che risulteranno idonei in detto concorso abbiano a concorrere anche a quello indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1993 .....»;

che la suindicata esigenza resterebbe certamente insoddisfatta se i candidati idonei, nell'incertezza sulla loro sorte, si ripresentassero a sostenere il concorso di maggio 1995 ed è pertanto indispensabile coordinare, con la necessaria tempestività richiesta dai tempi già fissati, un provvedimento che consenta l'iscrizione a ruolo di tutti gli idonei;

che l'omissione di detto provvedimento consentirebbe ai candidati del concorso di maggio di impugnare come illegittima la partecipazione al concorso stesso degli idonei al precedente concorso;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

che in relazione a quanto prospettato esistono dei precedenti in provvedimenti legislativi quali, in ordine di tempo, le leggi 1º dicembre 1952, n. 1845, 18 maggio 1973, n. 239, e da ultimo la legge 5 febbraio 1992, n. 168, mentre in relazione al concorso di uditore giudiziario svoltosi nel maggio 1989, il predetto aumento venne effettuato nelle more del concorso con successivo decreto ministeriale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, in accoglimento delle motivazioni esposte, provvedere con apposito strumento legislativo ad aumentare il numero delle sedi disponibili a copertura delle legittime esigenze dei vincitori del concorso in oggetto, al fine di impedire che una così palese ingiustizia possa altrimenti comportare l'apertura di lunghi e farraginosi contenziosi di natura legale. (4-03814)

(22 marzo 1995)

RISPOSTA. – Gli idonei del concorso notarile indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1993 sono stati tutti nominati previo aumento, nei limiti di legge, dei posti messi a concorso e intervento normativo che ha consentito la sistemazione dei rimanenti.

Il Sottogretario di Stato per la grazia e la giustizia MARRA

(19 marzo 1996)

CAMPUS. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che dalla istituzione della scuola media unificata (legge n. 1859 del 31 dicembre 1962) i docenti impegnati nella scuola media di primo grado, possedendo il titolo di studio di diploma che, in forza della legge n. 889 del 15 giugno 1931, abilita gli insegnanti tecnici (educazione artistica, musicale, tecnica, eccetera), vengono retribuiti allo stesso livello con cui sono retribuiti i docenti laureati, cioè settimo livello;

che non accade, parimenti, per i docenti con il medesimo titolo di studio (diploma), impegnati nella funzione docente nella scuola media di secondo grado (scuole superiori) con insegnanti tecnico-pratici che invece sono inquadrati nel sesto livello e quindi con una retribuzione inferiore sia dei docenti laureati che di quelli diplomati sopra menzionati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi per cancellare l'ingiusta disparità.

(4-06093)

(27 settembre 1995)

SICA, GRUOSSO, BAGNOLI, MICELE, BONAVITA, PELELLA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che dalla istituzione della scuola media unificata (legge n. 1859 del 1962) i docenti impegnati nella scuola media di primo grado, che possiedono il titolo di diploma di abilitazione tecnica, vengono retribuiti

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

allo stesso livello con cui sono retribuiti i docenti laureati (settimo livello):

che i docenti, impegnati nella scuola media di secondo grado, pur essendo in possesso del medesimo titolo di studio (diplorna), sono inquadrati nel sesto livello e quindi con retribuzione inferiore sia ai docenti laureati che a quelli diplomati impegnati nelle scuole medie di primo grado;

che con decisione n. 331 del 7 luglio 1982, confermata con la decisione n. 323 del 27 maggio 1991, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto che il legislatore, con il decreto-legge n. 13 del 30 gennaio 1976, convertito dalla legge n. 88 del 1976, ha previsto all'articolo 17 che, in via transitoria, fosse disposto l'inquadramento nei ruoli dei docenti laureati di quei docenti in possesso del solo diploma di istruzione secondaria, che fossero, al momento dell'emanazione della legge delega, inquadrati nel ruolo B, e di quelli che, per gli stessi insegnamenti, fossero iscritti nelle graduatorie ad esaurimento delle cosiddette «leggi speciali» (leggi n. 831 del 1961, n. 603 del 1966, eccetera);

che, così facendo, il legislatore ha voluto derogare al rigoroso criterio del titolo di studio e, quindi, riconoscere il diritto all'inquadramento nel ruolo dei laureati anche dei non laureati, per garantire parità di trattamento fra tutti i docenti della medesima disciplina;

che tale interpretazione trova conferma nell'ultimo comma dell'articolo 17 della legge delega che, per le abilitazioni ed i concorsi indetti successivamente all'entrata in vigore del decreto delegato, ha tassativamente prescritto, come unico titolo di ammissione, il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore;

che numerosi docenti, rientranti in tale previsione normativa, con apposita istanza hanno chiesto all'amministrazione della pubblica istruzione il riconoscimento del diritto all'inserimento nel ruolo dei docenti laureati anche in applicazione estensiva della suddetta decisione;

che appare contrario ai principi costituzionali che docenti che insegnavano negli stessi istituti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 13 del 1976 possano avere un trattamento giuridico ed economico differenziato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi al più presto per evitare una tale discriminazione e cancellare la ingiusta disparità.

(4-07110)

(29 novembre 1995)

RISPOSTA. (\*) – In ordine alle interrogazioni parlamentari, indicate in oggetto, si deve far presente che la diversa situazione giuridica del personale cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti trova riscontro nella disciplina legislativa vigente in materia.

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

In particolare, l'articolo 17 del decreto-legge n. 13 del 1976, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1976, n. 88 (riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola), ha inteso esclusivamente equiparare agli insegnanti laureati di cui alla tabella C del succitato decreto gli insegnanti che prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 marzo 1972 (relativo alla costituzione delle nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e nuove classi di concorso a cattedra) potevano accedere all'insegnamento di materie per le quali era richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, mentre con il riordino delle classi di concorso è stata richiesta la laurea o il diploma di istruzione superiore (diploma di conservatorio, di accademia e belle arti).

Nel medesimo decreto-legge tale norma di salvaguardia fu estesa a quanti fossero inseriti nelle graduatorie nazionali ad esaurimento compilate ai sensi di leggi speciali o risultassero vincitori dei concorsi a cattedre in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della norma medesima.

Il restante personale è stato inquadrato dal medesimo decreto-legge nel ruolo degli insegnanti diplomati.

Tale situazione ha, in effetti, creato un cospicuo contenzioso che ha avuto il suo epilogo nella decisione n. 17 del 16 maggio 1995 del Consiglio di Stato riunito in adunanza plenaria.

Il collegio in parola ha rigettato i ricorsi proposti da docenti diplomati, ai fini dell'inquadramento nel settimo livello retributivo, precisando che gli insegnanti degli istituti superiori per il cui insegnamento era ed è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente sono inquadrati nel ruolo di cui alla tabella D del citato decreto-legge n. 13 del 1976.

Tale sentenza, intervenendo nella materia del contendere in modo chiaro, autorevole e definitivo, preclude all'amministrazione qualsiasi eventuale iniziativa di estensione di precedenti contrastanti decisioni.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(20 marzo 1996)

CAPUTO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso che il referendum dell'11 giugno 1995 ha modificato radicalmente la disciplina delle trattenute per contributo sindacale previste dalle deleghe rilasciate dai singoli associati, si chiede di sapere:

come questa nuova disciplina sia compatibile con l'articolo 15, comma 2, del contratto collettivo nazionale della scuola pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995 che recita: «Le parti si impegnano a ridefinire le norme relative alla delega sindacale al fine di adeguarle alla eventuale evoluzione del quadro normativo. Fino a tale nuova definizione l'amministrazione continua ad operare le trattenute per contributo sindacale previste dalle deleghe rilasciate dai singoli associati ed a versare gli importi corrispondenti alle organizzazioni sindacali destinatarie»:

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

quando il Ministro in indirizzo intenda mettersi in regola con il nuovo meccanismo delle trattenute sancito dalla volontà popolare.

(4-07446)

(22 dicembre 1995)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si sollecitano iniziative atte a riformulare, nel contratto-scuola, le modalità delle trattenute sindacali in conformità al risultato referendario dell'11 giugno scorso.

Al riguardo, si osserva che la normativa contenuta nell'articolo 15, comma 2, del contratto collettivo nazionale del comparto scuola – che affida all'amministrazione il compito di continuare ad operare le trattenute per contributi sindacali – ha carattere transitorio.

A tempo debito, pertanto, della questione dovrà occuparsi l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e il Dipartimento della funzione pubblica, cui sono devolute le relative competenze.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(20 marzo 1995)

CASTELLANI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso: che con recenti provvedimenti amministrativi le classi di concorso A089 «stenografia», A022 «dattilografia» e A117 «stenodattilografia» sono state unificate e ricomprese nella nuova classe di concorso A075 relativa a «dattilografia e stenografia»;

che conseguentemente l'abilitazione ottenuta in una delle classi precedenti è stata riconosciuta valida per la nuova classe; pur tuttavia le ore di insegnamento relative a questa nuova classe di concorso si sono notevolmente ridotte sia per il calo fisiologico sia perchè negli istituti professionali è stata introdotta la materia di nuova istituzione denominata «trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica», ricondotta alla classe di concorso A076, e tutto lascia supporre che questa nuova materia verrà introdotta anche negli istituti tecnici a scapito della classe di concorso A075;

che quanto sopra ha condotto ad una impossibilità pratica di tutti gli abilitati, o riconosciuti tali, per la classe A075 (stenodattilografia) di trovare uno sbocco occupazionale ancorchè inclusi nelle graduatorie permanenti per la immissione in ruolo, conosciute come graduatorie del doppio canale, tenendo conto che il Ministero della pubblica istruzione non ha voluto assimilare l'abilitazione per la classe A075 con la classe A076;

che ciò ha finito per penalizzare soltanto docenti precari e non già i docenti di ruolo, perchè per essi è stata prevista la frequenza a corsi di riconversione per transitare nella nuova classe di concorso relativa al «trattamento testi».

Fascicolo 75

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda:

assimilare l'abilitazione nella classe A075 (stenodattilografia) alla classe A076 (trattamento testi);

prevecere, in subordine, la partecipazione ai corsi di riconversione anche del personale docente precario, già abilitato nella classe A075, o quanto meno del personale già incluso nelle graduatorie del doppio canale, in analogia a quanto previsto per il personale già di ruolo.

(4-07367)

(20 dicembre 1995)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che l'insegnamento di «laboratorio trattamento testi, contabilità ed applicazioni gestionali» – a suo tempo introdotto negli istituti professionali in sostituzione dei tradizionali insegnamenti di dattilografia e stenografia – è stato per il passato affidato sempre in modo atipico ai docenti titolari delle classi di concorso A022 e A039, trattandosi di un insegnamento che non era riconducibile ad alcuna classe di concorso.

La classe di concorso per la disciplina in questione e, precisamente, la 76/A, è stata infatti istituita con decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, al f ne di assicurare un adeguato livello qualitativo all'insegnamento delle relative discipline negli istituti professionali, obiettivo questo che e stato possibile conseguire attraverso una contestuale diversa individuazione dei titoli di studio necessari per l'accesso a tale nuova classe.

Con lo stesso decreto ministeriale n. 334 del 1994, con il quale è stato approvato, com'è noto, il nuovo ordinamento delle classi di abilitazione e di concorso a cattedre, il Ministero, attenendosi ai criteri di economicità e di snellimento delle procedure concorsuali fissati dal decreto legislativo n 35 del 1993, ha ritenuto – confortato dagli esiti positivi delle sperimentazioni a lungo effettuate – di unificare nell'unica classe di concorso 75/A le tre classi di concorso XXII, LXXXIX e CXVII (attinenti, secondo il precedente ordinamento, agli insegnamenti della stenografia, della dattilografia e delle tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina).

Di conseguenza, le abilitazioni conseguite nelle tre classi, come sopra accorpate, sono state dichiarate corrispondenti all'abilitazione relativa alla classe 75/A.

Per quanto concerne, ad ogni modo, la nuova classe 76/A, l'accesso all'insegnamento delle relative discipline non può che essere subordinato al possesso di una specifica abilitazione da conseguire secondo le consuete procedure concorsuali, tenuto conto che tali discipline non erano previste, come dianzi chiarito, dal preesistente ordinamento.

Le innovazioni, nella fattispecie apportate con il decreto ministeriale n. 334 del 1994, non hanno determinato inconvenienti sostanziali per il personale di ruolo, nei confronti del quale non si è proceduto ad una riconversione in senso tecnico, bensì all'applicazione della procedura prevista dall'articolo 482 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che disciplina, com'è noto, il passaggio

Fascicolo 75

ad altra classe di concorso dei docenti di ruolo coinvolti in modifiche di ordinamento.

Certo, il Ministero non ignora che problemi sussistono invece per i docenti non di ruolo; nei confronti di questi ultimi, tuttavia, non si rende possibile, nonostante ogni migliore predisposizione, accogliere la proposta formulata dall'onorevole interrogante, tenuto conto che la vigente normativa prevede l'organizzazione di corsi di riconversione con valore abilitante soltanto per il personale di ruolo. Gli interessati, comunque, ove in possesso dei requisiti prescritti, potranno partecipare ai corsi previsti dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(20 marzo 1996)

COPERCINI. - Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. - Premesso:

che in località Pontesanto, frazione di Imola (Bologna), sorge in un parco secolare un edificio del '500 (ex convento) di singolare pregio storico-artistico;

che da tempo parte di tale edificio è adibita a scuola elementare:

che il provveditore agli studi, in conformità a quanto deliberato dal piano didattico del comune, ha deciso inopinatamente di sopprimere le prime classi elementari iscrivendone d'ufficio i dodici alunni in un'altra scuola del luogo dove risultavano iscritti solo tre alunni nella prima classe;

che in tal modo si è impedito ai genitori dei bambini di esercitare il diritto alla libera opzione tra scuola pubblica e scuola privata, nonchè di operare una scelta fra le diverse strutture pubbliche della zona;

che per protestare contro tale presunto abuso i genitori dei bambini hanno occupato l'edificio scolastico,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno esercitare la facoltà ispettiva per accertare la gravità del problema esposto, soprattutto in considerazione di una voce, quanto mai insistente, circa la possibile utilizzazione dell'edificio e del parco per fini non leciti (forse di speculazione edilizia);

se non si ritenga sia il caso di valutare la legittimità dell'operato del provveditore agli studi al fine di assumere eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi riguardi;

se non si ritenga urgente risolvere in tempi immediati, con idonei strumenti amministrativi, la questione in oggetto.

(4-07173)

(12 dicembre 1995)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto riguardante la soppressione della prima classe di scuola elementare nel plesso «Pontesanto» di Imola.

Fascicolo 75

Da alcuni anni l'amministrazione comunale di Imola, d'intesa con l'ufficio scolastico provinciale che ne ha pienamente condiviso le motivazioni, ha sostenuto l'opportunità che nella zona territoriale comprendente i plessi scolastici di Pontesanto e di Zolino, appartenenti rispettivamente al 2° e al 3° circolo didattico di Imola, funzionasse un solo plesso con collocazione a Zolino, ciò sia per la maggiore e migliore disponibilità dei locali di Zolino, rispetto a quelli di Pontesanto, che necessitano di adeguata ristrutturazione, sia in relazione al numero degli alunni che a Pontesanto risultava assai ridotto, tant'è che nell'anno scolastico 1992-93 non era stata attivata la prima classe.

Ciò ha creato un clima di conflittualità fra i due nuclei di popolazione scolastica, ambedue richiedenti il mantenimento del proprio plesso.

Al fine di clirimere la controversia è stata indetta per il giorno 7 marzo 1994 ura riunione presso l'ufficio scolastico provinciale alla quale hanno preso parte il sindaco del comune di Imola, l'assessore competente il funzionario responsabile del servizio scuola elementare, i direttori diclattici del 2º e 3º circolo di Imola, nonchè rappresentanze dei genitori sia di Zolino che di Pontesanto.

In quella sede è stata avanzata ed accolta, da tutti i presenti, la seguente soluzione:

per l'anno scolastico 1994-95, dato il maggior numero di bambini esistente a Pontesanto, si sarebbe attivata la 1º classe nel plesso di Pontesanto e i bambini di Zolino si sarebbero iscritti presso il suddetto plesso;

dall'anno scolastico 1995-96 la 1º classe a modulo sarebbe stata attivata presso il plesso di Zolino in aggiunta a quella a tempo pieno già ivi funzionante, attivando, in tal modo, il graduale passaggio della scuola elementare da Pontesanto a Zolino.

Nel determinare l'organico di diritto per l'anno scolastico 1995-96, il provveditore ha mantenuto gli impegni assunti e con provvedimento del 12 maggio 1995 ha istituito la 1º classe a modulo a Zolino in aggiunta a quella a tempo pieno.

Le otto famiglie di Pontesanto, ormai comprese nello stradario di Zolino, i cui bambini dovevano essere iscritti alla 1º classe elementare per l'anno scolastico 1995-96, hanno rifiutato il plesso loro spettante dando inizio a varie «proteste».

Il provveditore ha mantenuto la decisione concordata, tenuto conto che il provvedimento risponde alle esigenze pedagogico-didattiche richieste dalla legge di riforma della scuola elementare tendente al consolidamento delle piccole scuole, per aumentare i livellì di socializzazione e di aggregazione degli alunni.

D'altro canto, per l'amministrazione comunale di Imola, tale consolidamento avrebbe consentito di evitare a medio termine le spese di gestione a proprio carico (illuminazione, riscaldamento, servizi di custodia, eccetera, per due piccole scuole con pochi alunni) e di razionalizzare le scuole del territorio in modo oltrechè più economico anche più funzionale.

Le motivazioni della non attivazione della 1º classe a Pontesanto e del funzionamento a Zolino di due classi (una a tempo pieno e una a

Fascicolo 75

modulo) per gli alunni sia di Zolino che di Pontesanto erano peraltro ben note alle famiglie.

Avverso detta decisione i genitori hanno dapprima proposto ricorso al TAR che, nell'udienza del 28 luglio 1995, ha respinto l'istanza di sospensione del provvedimento e successivamente hanno adottato altre forme di protesta.

Quanto alle osservazioni espresse dall'onorevole interrogante circa l'utilizzo dell'edificio scolastico di Pontesanto per «speculazione edilizia», dalla documentazione trasmessa dal competente comune di Imola, ed in particolare dalla delibera comunale del 3 novembre 1995, si rileva un impegno, da parte dell'ente locale, ad utilizzare dette strutture ad uso scolastico ed educativo comunque collegato alla funzione della scuola stessa.

Si desidera infine far presente che la questione è tuttora all'esame dell'organo giurisdizionale adito.

Ogni eventuale ulteriore determinazione è pertanto subordinata alla decisione di merito del succitato organo.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(20 marzo 1996)

COSTA. - Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze. - Premesso:

che la distribuzione dei valori bollati da parte delle Poste è iniziata lunedì 3 aprile 1995, dopo una lunga serie di rinvii; al riguardo la legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 13, commi 3 e 4, così disponeva:

- «3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'amministrazione stessa.
- 4. L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per patenti e per passaporti coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori. I compensi spettanti all'Ente poste italiane per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni»;

che il servizio era previsto con inizio 1° gennaio 1994, senonchè il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, emanato a brevissima distanza dall'approvazione della legge sopra citata, spostava il termine al 1° aprile 1994; il decreto non veniva convertito ed il successivo decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, fissava al 1° luglio 1994 la data di inizio;

che anche questo decreto-legge decadeva per mancata conversione nei termini e il Governo emanava un nuovo decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, che manteneva la decorrenza del 1º luglio 1994; esso veniva convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, con due importanti modifiche: la decorrenza passava al 1º gennaio 1995  $\epsilon$  si prevedeva un servizio parallelo da parte delle banche nel periodo 1º gennaio-31 marzo 1995;

Fascicolo 75

che il servizio da parte delle Poste, per la ritardata firma della relativa convenzione da parte del Ministero delle finanze, ha potuto avere inizio solo il 1º aprile 1995; nel frattempo le Poste, a livello centrale e periferico, avevano cercato di ottenere le notizie necessarie allo svolgimento del servizio, senza ricevere - salvo pochissime lodevoli eccezioni - alcuna collaborazione da parte delle banche che svolgevano precedentemente il servizio e da parte delle sezioni provinciali delle direzioni regionali delle entrate (ex intendenze di finanza) che vi sovrintendevano;

che le direzioni delle poste, in particolare, non hanno potuto ottenere nè l'elenco dei tabaccai e degli altri operatori autorizzati alla vendita dei valori bollati, nè alcuna indicazione, che invece sarebbe stata essenziale, sul volume delle vendite delle singole filiali di distribuzione (circa 1.200 nel territorio nazionale);

che intanto le Poste venivano rifornite di quantitativi di valori notevolmente inferiori al fabbisogno sia per ammontare complessivo sia per importo (tagli) dei valori; in queste difficilissime condizioni è iniziata la distribuzione da parte delle Poste il 3 aprile;

poichè appare chiaro il tentativo della burocrazia del Ministero delle finanze di far naufragare il servizio da parte delle Poste, per restituirlo alle banche.

si chiede di sapere se non si intenda adottare un provvedimento di urgenza che autorizzi il servizio parallelo delle banche per due o tre mesi.

(4-04021)

(6 aprile 1995)

Risposta. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati, affidato all'Ente poste italiane in base al disposto dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a seguito di varie proroghe legislative ha potuto avere inizio solo dal 1º aprile 1995.

Nonostante il limitato tempo a disposizione dell'Ente poste per provvedere alla fornitura dei valori a 95 filiali e da queste a 1.841 agenzie abilitate al servizio e la complessa organizzazione che ha comportato anche l'intervento di scorte armate, le richieste dei tabaccai sono state tutte soddisfatte con immediatezza.

Superata l'iniziale carenza di valori, dovuta ai tempi necessari per la ristampa da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato, l'Ente attualmente riesce ad assicurare il regolare andamento del servizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GAMBINO

(21 marzo 1996)

COZZOLINO, DEMASI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione. - Premesso:

che gli studi scientifici hanno ampiamente dimostrato la nocività dell'amianto per la salute pubblica e che tale sostanza è stata tassativa-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

mente eliminata dalla composizione dei pannelli di copertura e di rivestimento per i quali era stata utilizzata nel passato;

che l'uso dell'amianto rappresenta un gravissimo pericolo nonchè un reato perseguibile a termini di legge;

che sulla stampa è apparsa in questi giorni una allarmante notizia secondo la quale in alcune scuole del comune di Scafati (Salerno) alunni e docenti sarebbero ospitati in aule provvisorie, prefabbricate, nei cui pannelli di copertura e rivestimento sarebbe presente ancora amianto.

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda:

svolgere una indagine accurata da parte delle sedi competenti per accertare se quanto riferito dalla stampa corrisponda a verità;

porre in atto immediatamente tutti i provvedimenti necessari per la tutela della salute pubblica e per evidenziare eventuali reati perseguibili.

(4-06025)

(26 settembre 1995)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito alla questione riguardante le fibre di amianto nelle strutture del plesso scolastico «Prefabbricati» di via Sant'Antonio Abate di Scafati, dalla documentazione trasmessa dal provveditore agli studi di Salerno, ed in particolare dalla relazione del sindaco del succitato comune, si rileva che a seguito della richiesta di accertamenti da parte della ASL n. 1 di Salerno l'amministrazione comunale ha incaricato il responsabile del servizio prevenzione infortuni dell'ASL n. 2 di Salerno di effettuare una perizia tecnica al fine di verificare la presenza di amianto nelle pareti e nel soffitto del plesso.

Le risultanze del sopralluogo sono state comunicate alla ASL n. 1 di Scafati che ha rilasciato in data 19 settembre 1995 certificato provvisorio di igienicità.

Successivamente, su richiesta della medesima ASL n. 1, l'amministrazione comunale ha affidato al dipartimento della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Napoli una ricerca per la determinazione dei parametri chimico-fisici dei campioni prelevati dal plesso.

Gli esiti di detti studi sono stati trasmessi alla medesima agenzia sanitaria che ha rilasciato certificato di idoneità del plesso impegnando, tuttavia, il comune ad effettuare controlli periodici e frequenti sullo stato di conservazione delle strutture e monitoraggi ambientali.

Da parte sua il comune ha già predisposto il calendario dei monitoraggi.

Si desidera infine assicurare che questa amministrazione non mancherà di seguire con la massima attenzione i risultati dei futuri accertamenti e di porre la massima attenzione affinchè l'utenza destinataria del servizio scolastico sia opportunamente tutelata.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

DE LUCA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che l'«aggregazione» di istituti secondari superiori (prospettata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 549 del 1995) non può prescindere dalla considerazione della «tipicità» degli istituti medesimi;

che la tipicità connota, indubbiamente, gli istituti per l'agricoltura e l'ambiente sotto profili diversi (quali, a mero titolo di esempio, gli elementi seguenti: la dotazione di un'azienda agraria e relative attrezzature; specifica competenza agronomica del preside; finalizzazione alla formazione per un'area lavorativa e professionale specifica; autonomia di istituti siffatti in tutta l'Unione europea, nonostante il limitato numero degli alunni);

che. di conseguenza, non pare proponibile l'aggregazione degli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente ad altri istituti, ancorchè sia esiguo il numero degli alunni (come motivatamente prospetta l'istituto professionale di stato per l'agricoltura e l'ambiente «S. Solari» di Fidenza, in provincia di Parma, con nota del 15 gennaio 1996, trasmessa anche al Ministro in indirizzo, lettera che qui si intende integralmente trascritta e condivisa),

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere. (4-07894)

(1º febbraio 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, il competente provveditore agli studi di Parma ha comunicato che non è stata ancora formulata alcuna proposta di razionalizzazione della rete scolastica della provincia per l'anno scolastico 1996-97.

Un'eventuale proposta di soppressione dell'autonomia dell'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente di Fidenza, che attualmente è sottodimensionato rispetto ai parametri minimi richiesti, sarà, comunque, preventivamente sottoposta all'attenta valutazione dei competenti organi collegiali della scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(20 marzo 1996)

DUJANY. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Considerate le numerose sedi notarili vacanti:

preso atto della utilità di tale servizio per la popolazione attiva e per lo sviluppo economico del paese e dell'opportunità di garantire l'occupazione di numerosi giovani che hanno superato le prove scritte del concorso indetto con decreto ministeriale del 7 maggio 1993,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna la copertura di tutti i posti disponibili, anche utilizzando in esubero la graduatoria di detti concorsi.

(4-03240)

(15 febbraio 1995)

RISPOSTA. – Gli idonei del concorso notarile indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1993 sono stati tutti nominati previo aumento, nei limiti di legge, dei posti messi a concorso e intervento normativo che ha consentito la sistemazione dei rimanenti.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia

MARRA

(19 marzo 1996)

FARDIN, MODOLO. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che risulta agli scriventi che molte USL non autorizzano l'erogazione gratuita dell'interferone Beta nel trattamento terapeutico di soggetti colpiti da sclerosi multipla;

che, visto il costo di detto farmaco (otto-dieci milioni al mese), risulta assolutamente impossibile per i singoli soggetti colpiti da tale malattia sostenere le spese di un tale trattamento terapeutico, ritenuto dagli specialisti come l'unico somministrabile in determinate condizioni;

che il pretore di Bologna in data 21 dicembre 1994 ed il pretore di Roma in data 27 gennaio 1995 hanno «ordinato» alle USL chiamate in causa da due cittadini affetti da sclerosi multipla di erogare gratuitamente l'interferone Beta, in considerazione del danno irreparabile che determinerebbe, sui soggetti ricorrenti, la mancata erogazione del medicinale;

che molti altri pazienti sono in attesa di poter iniziare il trattamento terapeutico a base di interferone Beta,

si chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo per garantire il fondamentale diritto alla salute a quei cittadini cui viene prescritto da validissimi studiosi e specialisti il trattamento terapeutico a base di interferone Beta per la cura della sclerosi multipla, ma che non sono in grado di sopportare il costo di tale trattamento terapeutico.

(4-03062)

(2 febbraio 1995)

#### MARTELLI. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che il quotidiano «La Stampa» dell'8 aprile 1995, a pagina 30, riportava la notizia secondo la quale una ragazza affetta da sclerosi multipla ha minacciato di uccidersi a causa del fatto che non può permettersi economicamente l'unica terapia attualmente considerata valida, e cioè il beta-interferone;

Fascicolo 75

che tale farmaco, che due case farmaceutiche italiane sono disposte a produrre (una come molecola di estrazione naturale e l'altra come farmaco ricombinante), non è attualmente in vendita in Italia perchè non registrato;

che la registrazione europea del beta-interferone avverrà il giorno 27 aprile 1995, mentre in molti Stati europei è già stato ampiamente testato e negli USA esso è comunemente in vendita, seppure a prezzi molto alti;

che la terapia con beta-interferone va condotta per almeno due anni ed il costo, se totalmente a carico dell'assistito che deve comprarlo all'estero, si aggira sui 50 milioni annui;

considerato:

che attuamente negli USA il beta-interferone, approvato dalla FDA (Food and drugs administration) sin dal 1993, viene usato su circa 36.000 pazienti affetti da sclerosi multipla (grave e progressiva patologia a carico del sistema nervoso);

che consta allo scrivente che la Commissione unica del farmaco temporeggia sulla registrazione adducendo scuse a proposito dell'elevato costo del farmaco, senza però considerare l'elevatissimo costo che la patologia in oggetto ha per i pazienti e per la collettività,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del problema e se possa dare spiegazioni sulla ritardata registrazione del beta-interferone;

se, considerata la gravità clinica della sclerosi multipla nonchè i suoi costi sia economici che, soprattutto, umani, non ritenga di dover intervenire in tempi brevissimi per far sì che il farmaco sia registrato e che tanti pazienti possano finalmente curarsi come in tutti i paesi civili.

(4-04085)

(26 aprile 1995)

MARTELLI. – Al Ministro della sanità. – Premesso che il trattamento compassionevole, introdotto nel nostro ordinamento dal decreto-legge n. 419 del 1994, ha consentito a circa 570 pazienti affetti da sclerosi multipla di essere trattati con interferone beta;

considerato:

che la reiterazione del decreto-legge, avvenuta il 28 agosto 1995 (n. 362), ha vietato l'uso compassionevole dei farmaci e di conseguenza imposto l'acquisto privato dei relativi farmaci, nei quali è compreso l'interferone beta, che ha costi elevatissimi;

che per evitare di pagare di tasca propria tali costi i pazienti hanno come un ca possibilità quella di rivolgersi al pretore del lavoro;

che i ricoveri provocati dalla sospensione della terapia hanno un costo economico superiore al costo del farmaco;

che risulta che molti pazienti ai quali è stata sospesa la terapia versano in uno stato di salute e psicologico preoccupante;

che gli stessi hanno più volte sollecitato il Ministro e le massime autorità dello Stato a trovare una soluzione al problema senza ricevere la benchè minima risposta;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

che la Commissione unica del farmaco il 3 luglio 1995 ha lanciato l'iniziativa di adottare entro il mese di ottobre un protocollo clinico sul trattamento con beta interferone di 5.000 pazienti (nel frattempo aumentati a 7.000) affetti da sclerosi multipla e che, a tutt'oggi, si sta ancora discutendo sul disegno dello studio;

che il Ministro ha da tempo annunciato un decreto sulla sperimentazione clinica dei farmaci che prevederebbe studi clinici proposti e finanziati dallo Stato:

che nel frattempo l'interferone beta è stato registrato presso l'Agenzia europea per la valutazione dei farmaci (EMEA), registrazione che ha valore vincolante per tutti i paesi dell'Unione europea;

che detta registrazione europea è incompatibile con un protocollo clinico che preveda l'utilizzazione del placebo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi per far sì che ai 570 pazienti che sono stati trattati con interferone beta possa essere garantita, al di fuori di eventuali protocolli, la prosecuzione della terapia;

se il Ministro, da tecnico del settore, si renda conto di cosa possa accadere se nella nuova sperimentazione venisse somministrato il placebo;

se il Ministro non ritenga quanto meno inopportuno l'annunciare provvedimenti, come quello sulla sperimentazione, che poi non vengono emanati nei tempi dovuti;

che cosa pensi il Ministro di chi, denigrando la comunità scientifica internazionale, non prenda in considerazione nel dovuto modo gli studi clinici condotti in Europa e negli Stati Uniti che dimostrano in modo inoppugnabile l'efficacia del beta interferone nel trattamento della sclerosi multipla relapsing-remitting;

che cosa intenda rispondere il Ministro ai pazienti che erano in trattamento con interferone beta e che dopo l'interruzione della terapia sono andati incontro a peggioramenti ed a conseguenti ricoveri ospedalieri, che sappiamo avere un costo ben più alto rispetto a quello della terapia.

(4-07014)

(28 novembre 1995)

SPECCHIA. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che la signora Maria Rosaria Attorre, di San Vito dei Normanni (Brindisi), è affetta da sclerosi multipla cronica;

che il primario neurologo di San Giovanni Rotondo le aveva prescritto in data 20 aprile 1995, per la durata di due anni e per due volte la settimana, una terapia a base di Interferon-beta, unico farmaco valido, attualmente, per modificare il decorso della malattia;

che da quattro settimane la signora Attorre non può più ricorrere alle cure in quanto il direttore generale della USL BR/1, dottor Petroli, le ha comunicato che, in base alla nota n. A/33 della Commissione unica del farmaco, la USL non può più erogare gratuitamente il Ribif, indispensabile per la vita dell'ammalata;

che, essendo bloccata dalla malattia, la donna non può lavorare, non possiede una casa e non ha redditi di alcuna natura; la famiglia

Fascicolo 75

vive con il salario del marito operaio e quindi non è in condizioni di affrontare una spesa di lire 619.000 la settimana per il farmaco, di lire 70.000 ogni dodici giorni per la fisioterapia e di lire 26.000 tutte le volte che la paziente si sottopone a visite neurologiche,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda adottare per risolvere la gravissima situazione che non è certamente un caso isolato.

(4-06781)

(10 novembre 1995)

RISPOSTA. (\*) – Anteriormente all'emanazione del decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1996, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio, a seguito della procedura centralizzata europea, della specialità medicinale Betaferon (Interferone beta - 1b), i farmaci a base di «interferone beta» in commercio nel nostro paese non presentavano, tra le indicazioni teapeutiche approvate secondo le procedure prescritte dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, attuativo delle direttive CEE in materia di specialità medicinali per uso umano, quella relativa alla terapia della sclerosi multipla.

Il motivo per cui tali farmaci non recavano l'indicazione per questa terapia e, conseguentemente, non erano ammessi per tale impiego ad alcuna forma di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale era determinato dal fatto che, malgrado lo stato di avanzamento degli studi e delle ricerche sul trattamento della sclerosi multipla con questo principio attivo, non risultavano emersi, tuttavia, dati certi e definitivi che potessero suffragarne la regolamentazione in Italia con indicazione di impiego, appunto, per la terapia della sclerosi multipla.

Risultavano carenti, infatti, i dati sperimentali sull'efficacia e sulla sicurezza del trattamento terapeutico in tal modo instaurato, mentre anche in ambito internazionale persistevano opinioni contrastanti sulla reale validità dell'impiego dell'«interferone beta» nella cura della sclerosi multipla.

Proprio in considerazione delle conoscenze più aggiornate sulle concrete proprietà terapeutiche di questo farmaco rispetto a tale patologia, tanto più in mancanza di elementi di affidabile certezza sull'importanza degli effetti tossici e secondari potenzialmente connessi a questo trattamento cronico e dovendo tener conto, oltretutto, delle limitate risorse economiche concesse dal legislatore, l'«interferone beta» non veniva dispensato a carico del Servizio sanitario nazionale.

È noto, infatti, il margine di rischio di tale farmaco, dovuto alla frequente concomitanza di effetti indesiderati, che richiede accurati controlli delle condizioni del paziente durante il trattamento instaurato (ad esempio, devono essere attentamente controllati il bilancio elettrolitico, il quadro ematico e, in particolare, il tempo di protrombina), rispetto ai benefici presumibilmente attesi, quali l'aumento dell'aspettativa e qualità di vita del paziente nonchè l'eventuale riduzione delle complicanze invalidanti indotte dalla malattia.

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

Fascicolo 75

In base a tali motivazioni, pertanto, la Commissione unica del farmaco, quale organo tenuto, come è noto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra le altre incombenze, ad «...esprimere pareri sulle procedure comunitarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci ...» e ad «....esprimere parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche ....», pur non mancando di interessarsi agli ulteriori sviluppi clinici e farmacologici della ricerca fondata sugli «interferoni beta» nè trascurando le implicazioni socio-sanitarie ed umane coinvolte nella situazione in esame, aveva più volte ribadito, in merito alla mancata inclusione del «beta interferone» tra i farmaci distribuiti a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento della sclerosi multipla, che l'attività sperimentale per l'accertamento della reale efficacia terapeutica dell'«interferone beta» di tipo ricombinante nel trattamento di quella patologia era in pieno svolgimento in Italia e all'estero e non consentiva ancora di prendere una decisione definitiva e tecnicamente motivata in merito alla relativa estensione delle indicazioni terapeutiche degli «interferoni beta».

I risultati preliminari ottenuti, infatti, sebbene incoraggianti per quanto riguarda la prevenzione delle fasi di «riesacerbazione» della malattia e l'evoluzione delle lesioni cerebrali documentabili con la risonanza magnetica nucleare, tuttavia non avevano ancora dimostrato in modo adeguato l'efficacia del farmaco nel controllo delle manifestazioni inabilitanti, che pure caratterizzano la malattia.

Successivamente la Commissione unica del farmaco doveva constatare il sensibile incremento dei casi in cui i pazienti affetti da sclerosi multipla si erano rivolti al pretore del lavoro per ottenere in tal modo la dispensazione gratuita dell'«interferone beta», risultandone imputata la relativa spesa all'azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

In tal senso la Commissione, per poter appurare la reale efficacia dell'«interferone beta», permetterne così la somministrazione nel trattamento della sclerosi multipla ed evitarne l'uso improprio o indiscriminato, anche in considerazione del fatto che la dispensazione gratuita operata dalle USL non avrebbe comportato alcun apprezzabile risultato sul piano dell'ampliamento delle conoscenze, decideva opportunamente di procedere ad uno studio clinico esteso e controllato del farmaco.

Per realizzare tale studio nel modo più ampio e documentato, la Commissione ha ritenuto necessaria la predisposizione di precisi protocolli di sperimentazione, definendo le condizioni sperimentali di trattamento, individuando i criteri di scelta dei pazienti da sottoporre alle ricerche, indicando i centri e le strutture di coordinamento a cui neurologi coinvolti nel programma di sperimentazione dovranno organicamente fare riferimento, stabilendo le modalità di coordinamento e controllo spettanti al Ministero della sanità.

Un particolare rilievo è stato dato ad alcuni aspetti dello studio clinico: indicazione dei farmaci da utilizzare e dei relativi dosaggi da sperimentare; numero dei pazienti ammessi alla sperimentazione, tenuto conto di un prevedibile drop out del 60 per cento; problema dei costi; organizzazione generale dello studio, con particolare at-

Fascicolo 75

tenzione all'omogenea preparazione del personale impiegato e all'attività dei necessari gruppi di controllo.

Il protocollo di sperimentazione, intitolato «Studio italiano della sclerosi multipla (SISM): Interferone beta ricombinante sulla progressione della disabilità nella forma relapsing-remitting», veniva formalmente messo a punto il 2 ottobre 1995.

Nel frattempo, era in corso di completamento, presso l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA), la «procedura comunitaria di autorizzazione per i medicinali per uso umano» disciplinata dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2309 del 22 luglio 1993, riguardante il «Betaferon» prodotto dall'azienda farmaceutica tedesca «Schering A G Pharma».

In base a tale procedura, l'Agenzia europea, che è composta, tra l'altro, dal Comitato permanente per le specialità medicinali (CPMP), a suo tempo istituito dalla direttiva n. 75/319/CEE ed incaricato di elaborare i pareri dell'Agenzia sui problemi riguardanti, appunto, la valutazione dei medicinali per uso umano, è chiamata, quale organo comunitario tecnico-scientifico di valutazione e vigilanza, a valutare le proprietà e le caratteristiche dei farmaci.

Sulla domanda di autorizzazione per un medicinale per uso umano, corredata dalla prescritta documentazione, viene espresso il parere del CPMP, e poi trasmesso dall'Agenzia alla Commissione delle Comunità europee, che elabora un progetto di decisione riguardante la domanda, tenendo conto della normativa comunitaria.

Tale progetto di decisione viene sottoposto al CPMP, che formula il suo parere sul progetto secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 73 del regolamento del Consiglio CE n. 2309/93.

Nel caso del «Betaferon», il progetto di decisione aveva riscosso il parere favorevole del Comitato permanente per le specialità medicinali in data 16 ottobre 1995.

Il successivo 30 novembre, la Commissione delle Comunità europee ha rilasciato al medicinale in questione l'autorizzazione all'immissione sul mercato comunitario.

La decisione della Commissione europea è stata notificata allo Stato italiano in data 4 dicembre 1995.

A questo punto la Commissione unica del farmaco, fermi restando gli impegni assunti per lo sviluppo dei protocolli di sperimentazione «SISM», dopo approfondite e dibattute valutazioni, nel corso della seduta del 29 gennaio 1996 si è pronunciata per la classificazione della specialità medicinale «Betaferon» Schering nella classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), aggiungendovi la nota n. 65.

Conseguentemente, questo Ministero, con decreto ministeriale 5 febbraio 1996, a firma del dirigente generale del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci (pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996), ha disposto l'autorizzazione all'immissione in commercio del «Betaferon», nella confezione da 15 flaconcini contenenti ciascuno milligrammi 0,3 di interferone beta lb in polvere sterile liofilizzata (9,6 milioni di UI), più 15 fiale contenenti 2 ml di soluzione sterile di cloruro di sodio allo 0,54 per cento p/v.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

L'articolo 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1996 pone in classe A, quindi con onere di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, le confezioni di «Betaferon» prescritte e dispensate dai centri ospedalieri autorizzati, alle condizioni previste dalla già richiamata nota n. 65 della Commissione unica del farmaco, che di seguito si riporta integralmente.

Nota n. 65: limitatamente all'indicazione sclerosi multipla *relap-sing-remitting* (recidivante-remittente) nei soli pazienti con punteggio d'invalidità compreso tra 1 e 3.5 all'EDSS di Kurtzke, in età compresa tra 18 e 50 anni.

Prescrizione e dispensazione riservata ai centri ospedalieri autorizzati - registro ASL.

I dati attualmente disponibili sembrano indicare che, in pazienti affetti da sclerosi multipla relapsing-remitting, l'interferone beta - lb ricombinante possa indurre:

- 1) riduzione della frequenza e della gravità delle esacerbazioni;
- 2) riduzione della comparsa di lesioni attive e dell'area lesionale totale in RMN.

### È opportuno ricordare che:

- 1) l'efficacia del farmaco non è stata ancora adeguatamente dimostrata sulla progressione della disabilità;
- 2) nel 35 per cento dei pazienti trattati è stata documentata entro 3 anni la comparsa di attività anticorpale neutralizzante nel siero; in questi pazienti la frequenza degli attacchi è risultata sovrapponibile a quella dei trattati con placebo;
- 3) il costo annuale del trattamento è di circa 21 milioni per paziente in regime ospedaliero.

Principio attivo: interferone beta - lb ricombinante.

Specialità: BETAFERON.

Sono, invece, inserite in classe c), e dunque senza alcun rimborso di spesa da parte del Servizio sanitario nazionale, le confezioni dello stesso prodotto, vendute al pubblico con le indicazioni autorizzate in sede comunitaria

Queste indicazioni riguardano la riduzione della frequenza e gravità delle recidive cliniche in pazienti in grado di deambulare in maniera autonoma (quindi senza alcun aiuto), affetti da sclerosi multipla recidivante-remittente, caratterizzata da almeno due attacchi con disfunzione neurologica nell'arco dei due anni precedenti, seguiti da recupero completo o parziale.

I prezzi della specialità medicinale «Betaferon», derivanti da apposita contrattazione con l'azienda farmaceutica Farmades spa – rappresentante e distributrice per l'Italia del farmaco, prodotto in Germania dalla società Schering A G Pharma – sono indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto.

Il prezzo di cessione ai centri ospedalieri autorizzati è di lire 1.700.000 (più IVA) per ciascuna confezione, mentre il prezzo di vendita al pubblico – sempre per confezione – è pure di lire 1.700.000 (più IVA), maggiorato delle quote destinate per legge alla distribuzione.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

In entrambi i casi, tuttavia, il «...prezzo delle confezioni eccedenti le prime 36.000...» subirà una contrazione pari al 10 per cento.

La decisione di porre a carico del Servizio sanitario nazionale il costo delle confezioni di «Betaferon» prescritte e dispensate presso centri ospedalieri, mentre gli oneri della dispensazione ordinaria tramite le farmacie sono a carico dei cittadini, corrisponde all'esigenza di garantire tra l'altro in regime di «day hospital» e con costì, quindi, contenuti – il costante controllo medico delle condizioni di salute dei pazienti, con particolare riguardo alla valutazione ed alla registrazione degli effettivi progressi terapeutici derivanti dalla periodica e controllata somministrazione del prodotto (che richiede avvertenze speciali e precauzioni particolari per l'uso), nonchè alla insorgenza di negativi fenomeni secondari.

Tra questi ultimi, la stessa Commissione delle Comunità europee, nel rilasciare al «Betaferon» l'autorizzazione all'immissione nel mercato comunitario, ha posto in evidenza la possibile insorgenza, come «effetti collaterali» del trattamento instaurato, di «disturbi depressivi e ideazione suicidaria», di «reazioni serie da ipersensibilità» e di un «complesso sintomatologico simil-influenzale».

In allegato al decreto ministeriale 5 febbraio 1996 viene anche riportato il modello di scheda, da compilarsi a cura dei responsabili dei centri ospedalieri autorizzati, che identifica i pazienti, affetti da sclerosi multipla, ai quali viene prescritta e dispensata la specialità medicinale a base di interferone beta lb.

Sono elencati, altresì, i centri ospedalieri autorizzati alla prescrizione e dispensazione del «Betaferon», ai quali i malati di sclerosi multipla possono far riferimento.

Essi sono dislocati nel territorio nazionale e suddivisi in centri di coordinamento regionale (CCR) ed in centri provinciali.

I centri regionali hanno il compito di confermare il grado di disabilità di ogni singolo paziente, già segnalato dai centri provinciali, e quello di analizzare ed elaborare tutti gli altri dati da questi ultimi trasmessi.

Ben più impegnative sono le incombenze attribuite ai centri provinciali.

Essi sono tenuti, infatti, a selezionare pazienti da avviare al trattamento, valutandone preliminarmente l'EDSS di Kurtzke, ad operare la materiale prescrizione e dispensazione del farmaco dopo l'avvenuta conferma del grado di disabilità da parte del centro di coordinamento regionale, ad eseguire il follow up del paziente in trattamento, nonchè, infine, a compilare e ad aggiornare registri prescritti, da trasmettere in copia sia al CCR sia all'assessorato regionale alla sanità competente per territorio.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(1º aprile 1996)

MACERATINI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che nel 1992 l'amministrazione delle poste ebbe ad espletare un concorso (bando di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 1992, n. 8701)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

per l'assunzione di 180 periti radioelettronici con mansioni di radiotelefonisti da destinare al Centro controllo nazionale emissione radioelettrici:

che le assunzioni non furono poi effettuate per un certo periodo; solo nel marzo del 1995 l'Ente poste diede assicurazioni che i vincitori del concorso sarebbero stati finalmente assunti;

che in effetti a partire dal mese di luglio del correte anno i vincitori del concorso hanno cominciato ad essere chiamati presso le varie direzioni provinciali per assumere servizio ma, con grande ed amara sorpresa degli interessati, sono stati applicati a mansioni di portalettere e destinati presso uffici del Nord-Italia nonostante che la delibera di assunzione del menzionato concorso prevedesse espressamente che i vincitori venissero assegnati nelle sedi per le quali avevano concorso ed inquadrati nell'area quadri di primo livello;

che è evidente da quanto sopra l'ingiusto trattamento che è stato riservato a questi giovani e la grave lesione del loro diritto ad essere utilizzati in base alla specifica preparazione professionale,

si chiede di conoscere quali siano i termini reali della situazione, le ragioni per le quali l'amministrazione delle poste abbia assunto un atteggiamento così negativo nei confronti di questi giovani e cosa si ritenga di fare, in via urgente, per riportare ad equità una situazione la cui ingiustizia ed intollerabilità appare evidente da ogni punto di vista.

(4-05882)

(19 settembre 1995)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale 22 gennaio 1992, n. 8701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 10 marzo 1992, l'ex amministrazione postale bandiva concorsi pubblici circoscrizionali per esami a complessivi 180 posti di perito delle telecomunicazioni, sesto livello, da conferire presso gli uffici di alcune ex direzioni compartimentali.

A seguito della intervenuta trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico, disposta con legge 29 gennaio 1994, n. 71, il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane decideva di sospendere tutte le procedure relative ai concorsi pubblici banditi dall'ex Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in attesa dell'approvazione del contratto di programma avvenuta il 17 gennaio 1995.

Successivamente l'Ente, anche dietro sollecitazione di questa amministrazione, ha stabilito di procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi banditi anteriormente alla legge n. 71 del 1994 e, nel caso in esame, di inquadrare gli interessati, sulla base di quanto previsto dall'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dell'Ente poste italiane, nell'area funzionale operativa dove è confluita, tra le altre, l'ex qualifica di perito - sesta categoria.

L'Ente poste, in attesa della definizione dell'inquadramento del personale, ha attuato, nel caso di specie, la facoltà, prevista dall'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro, di ricorrere alla fungibilità delle mansioni all'interno dell'area, disponendo l'applicazione

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

del citato personale al servizio di recapito presso le sedi del Centro e del Nord Italia che presentavano maggiori carenze di personale.

Il Ministro delle poste e delle telecominicazioni
GAMBINO

(21 marzo 1996)

MANCONI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che in data 23 settembre 1993 due bambini nomadi, Tarzan Sulic e Mira Diuric, di 11 e 13 anni, sono stati fermati dai carabinieri alle ore 11 del mattino e sono stati portati in una caserma dei carabinieri di Padova, perchè sospettati di furto in un'abitazione;

che da quella caserma, come è noto, Tarzan Sulic uscì senza vita e Mira Diuric in gravissime condizioni;

che lo scorso 10 marzo 1995 la seconda sezione del tribunale di Padova, presieduta dal giudice Aliprandi, ha deciso di accettare la richiesta di patteggiamento avanzata dai difensori del carabiniere Valentino Zantoni, imputato di omicidio colposo aggravato, condannando il milite ad un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione,

si chiede di sapere:

se, fatta salva l'indipendenza del tribunale e dell'amministrazione della giustizia in generale, il Ministro in indirizzo non intenda dare la sua valutazione sugli effetti che una tale sentenza può avere sull'opinione pubblica e la sensibilità collettiva;

se, a suo avviso, la decisione di accettare il patteggiamento, impedendo che si celebrasse un pubblico processo, non comporti un rischio grave: il diffondersi, cioè, della convinzione che per i Rom non ci sia possibilità di giustizia nel nostro paese.

(4-03917)

(30 marzo 1995)

RISPOSTA. – La procura della Repubblica presso il tribunale di Padova instaurava procedimento penale a carico di Valentino Zantoni, successivamente inviato per competenza al procuratore presso la pretura in sede e da questi restituito all'ufficio di provenienza, che dopo ulteriore attività istruttoria, in data 24 giugno 1994, ha chiesto il rinvio a giudizio dell'indagato.

Il giudice per le indagini preliminari, all'udienza preliminare del 25 ottobre 1994, disponeva il rinvio a giudizio del suddetto Zantoni, innanzi al tribunale di Padova, in ordine al delitto di cui agli articoli 586, 589 e 590, in relazione all'articolo 612 del codice penale.

All'udienza dibattimentale del 10 marzo 1995, il tribunale, su richiesta delle parti, applicava nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale, la pena di anni uno, mesi due e giorni 10 di reclusione per il reato a lui ascritto, con concessione del beneficio della sospensione della pena.

La detta sentenza è stata vistata dalla procura generale della Repubblica di Venezia in data 23 marzo 1995 ed è passata in autorità di cosa giudicata in data 20 aprile 1995.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

Si comunica, infine, che qualunque osservazione in ordine al merito della sentenza, peraltro, adeguatamente motivata, potendo venire ad incidere sui principi costituzionali dell'autonomia e indipendenza della magistratura, non è sindacabile in questa sede.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia

MARRA

(19 marzo 1996)

MATTEJA. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo. – Premesso che il settimanale «Il Mondo» ha pubblicato, sul numero del 16 ottobre 1995, notizie secondo le quali lo Stato italiano verserebbe all'Organizzazione internazionale del lavoro la cifra di 20 miliardi l'anno per il Centro internazionale di formazione di Torino, cifra superiore di quattro volte a quella prevista dalla legge istitutiva, l'interrogante chiede di sapere se tali notizie rispondano a verità e, in caso affermativo, quali siano le ragioni che hanno indotto lo Stato italiano ad un tale comportamento.

(4-06520)

(25 ottobre 1995)

RISPOSTA. - Il Centro di formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro di Torino è da oltre trent'anni uno strumento al servizio della cooperazione tecnica internazionale; esso gestisce oltre cento programmi di formazione nel quadro dello sviluppo delle risorse umane ed è diventato il maggiore e più importante istituto di formazione del sistema delle Nazioni Unite. I corsi sono frequentati ogni anno da più di 2.000 partecipanti di vari paesi. A tutt'oggi oltre 40.000 persone provenienti da 180 paesi hanno partecipato ai corsi che curano in particolare la metodologia della formazione e la preparazione alla gestione di impresa, nonchè altre tematiche di specifico interesse dell'Organizzazione internazionale del lavoro quali la formazione sindacale, l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, la gestione delle cooperative, lo sviluppo rurale e le tematiche attinenti ai rapporti tra il mondo femminile e lo sviluppo. A tali settori si aggiungono quelli di specifico interesse per le agenzie delle Nazioni Unite operanti nel settore dello sviluppo, fra cui il coordinamento dei programmi, la formazione di quadri locali e la gestione di acquisti di attrezzature. I partecipanti sono di norma dirigenti del settore privato, responsabili sindacali, formatori, istruttori e tecnici che, per le funzioni ricoperte, sono in grado di trasferire ad altri le conoscenze acquisite durante i corsi e contribuire allo sviluppo delle risorse umane nei rispettivi paesi.

In ragione della qualità dei servizi resi dal Centro di Torino il segretario generale delle Nazioni Unite ha recentemente deciso di utilizzare i servizi del centro stesso per la formazione dei quadri professionali dell'intero sistema delle Nazioni Unite in tema di protezione dei diritti umani, operazioni per il mantenimento della pace, gestione delle emergenze e delle crisi complesse e coordinamento delle attività di coopera-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

zione. Al Centro di Torino sarà infatti demandata la gestione di una scuola di quadri (staff college) destinata a divenire il punto focale della formazione in ambito societario.

L'accordo vigente del 1985 tra l'Italia e l'Organizzazione internazionale del lavoro prevede, all'articolo 1, l'impegno del Governo italiano a partecipare al bilancio del Centro, per la parte relativa alle spese generali, con un contributo annuo commisurato alle esigenze del Centro stesso per dette spese generali e al contributo annuo versato dall'Organizzazione internazionale del lavoro per il finanziamento dell'istituzione di Torino.

L'accordo assegna inoltre alla commissione mista Italia-Organizzazione internazionale del lavoro il compito di procedere entro il primo quadrimestre di ogni anno finanziario alla valutazione delle esigenze del Centro per le spese generali dell'anno successivo e di formulare un parere circa l'ammontare del contributo italiano al Centro, per il predetto anno, sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 1, e tenuto conto anche dei contributi non collegati alle attività operative del Centro concessi da altre fonti.

Con tale accordo si è voluto inoltre assicurare che il Centro di Torino non fosse, per il proprio funzionamento, eccessivamente dipendente dal contributo obbligatorio italiano, vincolando il pagamento della seconda rata a saldo del contributo annuale alla raccolta di finanziamenti da fonti non italiane per un importo complessivo pari almeno al doppio del nostro contributo obbligatorio.

Per il 1995 l'Italia ha erogato complessivamente al Centro di Torino un ammontare pari a 17,3 miliardi di lire, di cui 9,3 miliardi quale contributo ex lege e 8 miliardi quale contributo volontario, versato tramite l'Organizzazione internazionale del lavoro a carico del bilancio della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di questo Ministero. Tale somma complessiva viene in parte destinata a finanziare i costi di funzionamento del Centro, secondo le indicazioni della commissione mista, ed in parte a finanziare i corsi di formazione.

La copertura finanziaria delle attività del Centro, assicurata per un terzo dai contributi del Governo italiano e dell'Organizzazione internazionale del lavoro e per i restanti due terzi dalle attività eseguite, rende alquanto peculiare la natura del Centro che funziona al tempo stesso sia come organizzazione internazionale sia come istituzione chiamata a competere per reperire gli introiti necessari per coprire i due terzi del suo bilancio.

I costi dei corsi realizzati dal Centro di Torino sono stati esaminati da un consulente esterno statunitense nell'ambito di uno studio commissionato dal Centro stesso. Lo studio, condotto tra aprile e settembre 1994, contiene un esame comparato dei costi del Centro e di quelli di altre istituzioni internazionali assimilabili, indicando che i costi del Centro di Torino rientrano nei valori medi di quelli valutati.

Nella prospettiva di un ampliamento delle attività del Centro connesso alla gestione della scuola di quadri delle Nazioni Unite e più in generale di funzionamento come centro di eccellenza nel settore della formazione alle soglie del 2000, questo Dicastero ha promosso una riflessione sui programmi svolti dal Centro nel quadro

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

del monitoraggio delle principali iniziative di cooperazione sostenute dalla Direzione generale.

Occorre anche segnalare che il contributo ex lege alle spese fisse del Centro per il 1996 iscritto nel bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per un ammontare di 10 miliardi di lire non può essere sospeso, in quanto l'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro sopra richiamato prevede infatti all'articolo 5 solamente la possibilità di denuncia dell'accordo stesso da parte dei contraenti, senza nulla specificare in materia di sospensione contributiva che arrecherebbe comunque un grave pregiudizio alle attività promosse dal nostro paese in ambito multilaterale per sviluppare le risorse umane e promuovere il progresso sociale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(21 marzo 1996)

PAPPALARDO, LAFORGIA. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che sulla «Gazzetta del Mezzogiorno» del 26 luglio 1995 veniva data informazione della decisione del direttore della filiale di Bari dell'Ente poste di limitare l'effettuazione dei turni pomeridiani a determinati uffici della città capoluogo e della provincia, sospendendola del tutto in ben 32 comuni (alcuni dei quali con una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e altri interessati da un notevole flusso di turismo residenziale), e ciò in conseguenza di un presunto «calo di traffico postale nel periodo estivo», rilevabile «dai dati statistici degli anni precedenti»;

che, sempre sullo stesso quotidiano, in data 30 luglio 1995, si raccontava di un curioso episodio accaduto alla posta centrale di Andria qualche giorno pirma, quando era stato necessario ricorrere all'intervento dei vigili del fuoco per assicurare l'apertura (con due ore e mezza di ritardo) dell'ufficio, poichè un mazzo di chiavi era in possesso di un dipendente, «però irreperibile», un altro era invece depositato all'interno dell'edificio;

che in molti comuni gli uffici postali non sono in grado di pagare nei giorni previsti le rate delle pensioni (soprattutto di quelle sociali), perchè non tempestivamente provvisti della necessaria liquidità di cassa;

che tutto ciò dimostra l'assoluta incapacità di garantire l'efficienza e la regolarità delle prestazioni del servizio pubblico attraverso una razionale organizzazione del lavoro e una responsabile pianificazione dell'attività della filiale, all'assenza delle quali devono anche addebitarsi i ritardi e le clamorose distrazioni nello smistamento e nel recapito della corrispondenza,

si chiede di conoscere:

quale reale consistenza abbia il «calo di traffico postale nel periodo estivo» e se tale flessione giustifichi i disagi gravissimi inflitti a centinaia di migliaia di utenti del servizio postale nella provincia di Bari:

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

quali provvedimenti si intenda assumere per eliminare le deficienze e le anomalie che caratterizzano il servizio postale nella provincia di Bari e che stanno spingendo all'esasperazione un numero sempre maggiore di utenti.

(4-05506)

(31 luglio 1995)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che nel periodo dal 21 luglio al 31 agosto 1995 la filiale di Bari ha disposto la sospensione dell'apertura pomeridiana degli uffici postali di «media entità» e del 60 per cento di quelli di «rilevante entità», «VR» e «zonali», escludendo da tale provvedimento gli uffici situati in località di prevalente interesse turistico o aventi posizione baricentrica rispetto al bacino di utenza.

La limitazione di orario è stata decisa in considerazione della considerevole flessione del traffico postale, valutata in una percentuale di circa il 20 per cento, verificatasi per effetto della chiusura per ferie estive di molte aziende locali.

Per quanto concerne l'episodio accaduto presso l'agenzia di Andria centro, l'Ente poste ha riferito che in merito è stata disposta un'inchiesta ispettiva a conclusione della quale al dipendente responsabile è stata comminata la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Relativamente agli inconvenienti verificatisi nel pagamento dei ratei di pensione l'Ente poste ha comunicato che, in effetti, qualche volta gli uffici postali non dispongono, nelle prime ore del mattino, della necessaria disponibilità di cassa a causa dei ritardi nella consegna delle sovvenzioni da parte degli istituti di credito incaricati, a termine di apposita convenzione, di effettuare il servizio trasporto fondi presso gli uffici postali; consapevole dei disagi derivanti all'utenza, la filiale delle poste di Bari ha autorizzato l'adeguamento del fondo di riserva a disposizione dei vari uffici affinchè gli stessi possano agevolmente eseguire le prime operazioni di pagamento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Gambino

(21 marzo 1996)

PERUZZOTTI, WILDE, SERRA, MAFFINI, PAINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Premesso:

che per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per 503 posti di direttore didattico tenute nelle sedi capoluogo di regione, il 12 gennaio 1996, il Ministero della pubblica istruzione con ordinanza ministeriale del 16 novembre 1995 ha autorizzato l'invio in missione di impiegati diretti nelle sedi delle sovrintendenze scolastiche per la sola con-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

segna di fogli a righe marchiati con timbro a secco, che potevano essere facilmente reperiti e timbrati a secco presso le stesse sedi a cui i plichi erano destinati;

che tali missioni per consentire il trasporto delle migliaia di fogli sono state autorizzate all'uso del mezzo proprio e pertanto rimborsate con un'indennità chilometrica a cui si aggiunge per l'amministrazione il costo del pedaggio, l'assicurazione del veicolo contro gli infortuni, il vitto e l'alloggio in alberghi di seconda categoria;

che nonostante tale spreco di risorse il Ministero ha deciso di convocare a Roma le quindici commissioni incaricate di correggere gli elaborati, corrispondendo ad ogni componente di commissione il trattamento di missione per tutto il periodo necessario alla correzione, che si ritiene non sia inferiore a sei mesi,

si chiede di conoscere quale provvedimento si intenda adottare nei confronti del funzionario responsabile dell'adozione dei provvedimenti che hanno comportato uno spreco irragionevole di risorse per l'erario. (4-07999)

(6 febbraio 1996)

RISPOSTA. – Nel rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si osserva preliminarmente che le argomentazioni con la stessa addotte – a proposito dello svolgimento del concorso a posti di direttore didattico – non trovano valido presupposto nelle disposizioni normative in atto regolanti la materia, le quali, avendo istituito il ruolo nazionale dei direttori didattici, comportano, di conseguenza, che la procedura per il loro reclutamento, a livello nazionale, sia gestita in sede centrale.

Si evidenzia, in particolare, che l'articolo 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (recepita dall'articolo 415, comma 8, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 297 del 1994), ha soltanto previsto la possibilità di far svolgere unicamente la prova scritta del concorso in ambito regionale o interregionale, ovviamente al semplice ed ovvio scopo di decongestionare l'affluenza, presso una stessa sede, di un numero pletorico di candidati ed anche di favorire la partecipazione del maggior numero di concorrenti, che altrimenti sarebbero costretti ad allontanarsi dalla propria sede di servizio.

L'ordinanza ministeriale del 16 novembre 1995 ha costituito lo strumento giuridico richiesto dal legislatore per l'attuazione di tale decentramento, e non già l'atto amministrativo adottato per l'autorizzazione all'invio in missione di impiegati, che è stata invece disposta nella competenza gestionale riservata ai dirigenti a norma del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Tale modalità organizzativa è stata peraltro adottata, nel contesto della logica nazionale del concorso, al solo scopo di assicurare il massimo della regolarità delle procedure ed il massimo dell'anonimato circa la provenienza dei candidati, obiettivi questi che sarebbero stati certamente vanificati qualora si fosse affidato a ciascuno dei sovrintendenti scolastici interessati il compito di predisporre in sede locale non solo la timbratura a secco dei fogli a righe, ma anche i cartoncini identificativi dei candidati e le buste (piccole e grandi) necessarie a contenere i car-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

toncini stessi e gli elaborati scritti, che avrebbero avuto in tal modo intestazioni, formati e caratteri evidenti per localizzare la sede di provenienza.

L'intera operazione, lungi dal costituire uno «spreco di risorse», ha rappresentato piuttosto un atto di serietà e di trasparenza amministrativa ed ha comportato una spesa complessiva di appena 7.682.732 lire (compreso il costo della copertura assicurativa), determinata dal trasporto, da parte di soli 12 impiegati, di colli contenenti circa 90.000 fogli a righe, 10.000 cartoncini e 20.000 buste, tutti recanti intestazione e timbri ministeriali, necessari per lo svolgimento della prova scritta da parte dei previsti 9.268 candidati.

Con una spesa media quasi irrisoria, di circa 640.000 lire per addetto al trasporto, è stata assicurata la piena regolarità dello svolgimento della prova scritta e la garanzia del completo anonimato dei candidati per le successive operazioni concorsuali da parte delle commissioni esaminatrici.

Quanto a queste ultime, la decisione del Ministero di convocarle a Roma è pienamente legittima e coerente con le norme sopra richiamate, che attribuiscono carattere nazionale al concorso.

In relazione peraltro alle censure contenute nell'interrogazione circa gli aspetti finanziari dell'operazione, non si può non osservare che la localizzazione in sede regionale delle commissioni avrebbe comportato una lievitazione del loro numero (ad almeno 25), non avrebbe contratto i tempi di lavoro e si sarebbe tradotta in un maggiore «spreco» di risorse, oltre che in una palese violazione della procedura concorsuale, della quale oltretutto nessuno avrebbe assicurato il coordinamento e la uniformità.

Egualmente errata si rileva poi l'affermazione secondo cui ad ogni componente di commissione dovrà essere corrisposto il trattamento di missione per non meno di sei mesi, in quanto in tale arco temporale le sedute di lavoro delle commissioni sono previste in numero di circa 50 e soltanto per queste si farà luogo alla corresponsione delle indennità di missione, ove previste e dovute.

Il	Ministro	della	pubblica	istruzione
				Lombardi

(20 marzo 1996)

RAGNO, DE CORATO, DEMASI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che l'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni con effetto 7 gennaio 1994, ai sensi del decreto-legge 1º dicembre 1993, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è stata trasformata in Ente pubblico economico;

che con decreto ministeriale del 16 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1995, è entrato in vigore il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente poste italiane;

che l'articolo 16 del succitato regolamento disciplina la materia dei lavori, degli impianti, delle forniture e delle prestazioni di servizi,

10 APRILE 1996

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

che sono soggetti a collaudo in corso d'opera e finale recando modalità e termini stabiliti dai capitolati e dai contratti,

si chiede di sapere:

quanti e quali collaudi siano stati effettuati nel corso degli anni 1994-95:

quanti siano stati affidati a personale interno, specificandone le spese e i nominativi;

quanti siano stati affidati a personale esterno, specificandone gli importi corrisposti e i nominativi interessati;

quali siano i criteri in generale e quali quelli già applicati nell'affidamento di collaudi ad esperti esterni che determinano la complessità dell'opera;

quali siano i consiglieri che di volta in volta hanno proposto di affidare collaudi a persone esterne e quali interessi o legami siano eventualmente intercorsi.

(4-05207)

(13 luglio 1995)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che negli anni 1994-95 la competente area patrimonio e lavori ha affidato 26 incarichi per l'esecuzione di collaudi tecnico-amministrativi; di questi 4 sono relativi a lavori affidati in concessione per cui l'importo corrisposto ai collaudatori (un libero professionista e tre dipendenti dell'Ente) risulta a carico della società concessionaria.

Gli incarichi relativi ai restanti 22 interventi di collaudo sono stati affidati a 4 liberi professionisti, 1 dipendente del Ministero del tesoro, 2 funzionari a riposo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, 14 tecnici (ingegneri e architetti) dipendenti dell'Ente poste e 1 funzionario dell'Ente poste.

L'Ente ha precisato che per il pagamento delle competenze spettanti ai collaudatori esterni è stata impegnata la somma complessiva di lire 89.595.687 mentre non è stato necessario impegnarne alcuna per i collaudi affidati ai dipendenti dell'Ente in quanto lo svolgimento di tali incarichi rientra tra i compiti istituzionali per i quali viene corrisposto soltanto il rimborso delle spese di missione.

I nominativi dei collaudatori e le somme stanziate per onorari sono riportati nelle schede che si allegano.

La scelta del collaudatore, ha comunicato l'Ente, è correlata alla complessità dell'opera da collaudare ed alla sua tipologia; il collaudatore designato non deve aver partecipato alla redazione del progetto, all'espletamento della gara di appalto, alla direzione dei lavori e ad alcuna attività comunque connessa con l'opera da sottoporre a collaudo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

**GAMBINO** 

1994-1995	TOTAL STATE TANGEN
ZEZ.	9
NEGLI	
AFFIDATI	
INCARICHI PER L'ESECUZIONE DI COLLADDI TECNICO-AMMINISTRATIVI AFFIDATI NECLI ANNI 1994-1995	TERCESO ES CHOREST
TECHICO-	
COLLACOI	_
DX	
L'ESECUZIONE	
PER	
CARICEI	-
X H	
DECL	
RLENCO	
	ـ _
	•

COLLAUDATORE	ENTE DI APPARTEMENTA	OCCLTTO ,	LOCALITA'	LAVORI IR	IMPORTO PI	PER OFFICARI	DATA
INC. LUIGI FISICHELLÄ ARCH. ALDO MAIANETTI INC. GIOVANNI VELLI	FURIONARIO AMMINIST.P.T. (a.t.) ENTE POSTE ITALIANE ENTE POSTE ITALIANE	COLIMITOR EDIFICIO P. T	FIUGGI	APPALTO     CONTESSIONE	0	o	14/01/31
DOTT.VINCENZO ROSELLI	LIBERO PROFESSIONISTA I	CENTED OFFINITION CONTELLIONS CURTELIONS SECULIARY POSTALLY CONTELLIONS CENTER CONTENT	BOLZANO	O APPALTO  O CONCLASIONE	·)	•	12/01/96
ARCH, GIULIO CANDIDO	EMTE POSTE ITALIANC	RIPRISTING DELLA RESTANTE PARE OF PAYINGHIALOGE AL PJANO TERMA DEL C.N.P.	H11ANO MOSENTO	O CONCESSIONE	G	•	13/61/14
IMC.ALBERICO PONTECORVO	ENTE POSTE ITALIANE	ADECUARENTO ALLE MOBRATIVE ANTINCESSOLO E ACCORTARA ELETTRICA MELLA TILIALE	PORDEHONE	⊕ APPALTO O CONCLSS IONE	0	0	14/13/41
INC. STEFANO MARSELL!	ENTE POSTE ITALIANE	IMPIANTO DI COMDIZIOMANENTO EN BANCHINA TENDOVIANIA DEL C.N. P	H1LAND MOSERIO	© APPALTO  O CONCESSIONE	0	0	14/20/10
ARCH, NAURO NANCIN'I ARCH, ANTONIO ACIERNO	LIBERO PROFESSIONISTA C. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	ADECIANENTO EDIFICIO P.T. DI PONTE CARACTOLO	CENOVA	@ APPALTO O CONCESSIONE.	17.423.650	0	02/03/94
IMG.GIUSEPPE SAPIENZA	EMTE POSTE ITALIAME	COMPLETAMENTO IMPLANTO DI CONTINUITA I B P T.	ROWA EUR SECL DATE	⊕ APPALTO O CONCESSIONE	0	0	14/20/40
ING.ALBERICG PONTECORVO	ENTE POSTE ITALIANE	INCALI MACCHINE ACCHEORI	ROHA EUR SEDE ENTE	© APPALTO O CONCESSIONE	0	0	12/07/1
ING.BRUNO SCARANUZZINO	ENTE POSTE ITALIANE	COMPANTINENTATIONE E VIE DI SICOMETIA	ROHA EUR SEZE EPTE	@ APPALTO O CONCUSSIONE	0	0	19/03/94
ING.GIUSEPPE SAPIENZA	ENTE POSTE ITALIANE	LAVORI DI ADECUARITIO AL D N 581 DI N'18 ELEVATORI	ROMA CUR SCUC DITE	⊕ APPALTO O CONCESSIONE	°	0	27,005/94

10	APRILE	1996

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 75

TOTALE INCANICHI DEL. PRESENTE ELEMO [24]

	INTE POSTE ITALIANE	1961/46 TOOT					
		CONCESSIONE N'S) PER HEALIZEASIONE UN'SCE P T.	LOCALITA" VARIE	O APPALTO	0	0	14/م 10
	ENTE POSTE ITALIANE (a.r.)	11.0 131.141 COCCESSION WILL FE MALISTATION OFFICE N	LOCALITA' VARIE	O APPALTO © CONCESSIONE	0	o	14/10/19
ING.GIUSEPPE SAPIENZA ENTE POST	NTE POSTE ITALIANE	KAMUTENITONE STRANGOLMANIA PER SIFERANCETO CARANT BT E RIPACINENTO COMDRI	ROMA EUR SLOK EVITE	APPALTO     O CONCESSIONE	0	٥	11/0/11
	ENTE POSTE ITALIANE	AISAMACINO ITRUTTARALE RAMPE AUTORINESA E INDACINI SU INFILTRAZZONI	ROMA EUN SCRE EME	© CONCESSIONE	0	•	31/01/14
ING. GIUSEPPE LO BOSCO ENTE POST	ENTE POSTE ITALIAME	A POSTERIAL TONE CENTER. A SECURATION DATE OF POSTERIAL METER OF POSTE	ANCORA GUITRIG ALLA FEMANTA	● APPALTO  O CONCESSIONE	•	0	21/10/94
INC. CLOVÁNNÍ BOBBIO,	ENTE POSTE ITALIANE	COSTRULIONE EDIFICIO 1.L.C.	TREVISO 1 to matter at welling at	● APPALTO O CONCESSIONE	0	0	14/01/12
INC.GIUSEPPE LO BOSCO ENTE POST	ENTE POSTE ITALÍANE	אנדי בסונוכו אבכעופה: אנדי בסונוכו אבכעופה:	LHPOLI	⊕ APPALTO O CONCESSIONE	0	0	67/12/14
ARCH. LUCIANA DI CARA ENTE POST	NTE POSTE ITALIANE	LEGGE 19/1989 - T	LOCALITA	O APPALTO  CONCESSIONE	0	•	11/01/11
INC. ROBERTO SILVI	ENTE POSTE ITALIANE	INSTALLASIONE BANCONE 1 CASTLLASIO	LAHCTANO	O CONCESSIONE		0	11/61/19
ING. GTUSEPPE LO BOSCO ENTE POST	ENTE POSTE ITALIANE	VIE USCITE IN SICURESTA	ROWA EUR SEIG ENTE	● APPALTO  O CONCESS LONE		0	\$3/01/6\$

POSTE ITALIANE

TO PROSE STATEMENT I LATORAL

hL

Fascicolo 75

PER CHORARI DATA	0	0 00/05/35		9		0 0
	41.107.009	0		0	0 0	0 0
LAVORT IN	A APPALTO O CONCLESSIONE	O CONTESTOR	-	⊕ APPALTO O CONCLES LONE		-( )(
LOCALITA'	ROMA VIA DELLA MAGLIAMA	SCOC CATE		VENTEIA FACALTO GUTRINI-DUBOIS	VEREZIA FELENIO GUERINI- DUBOIS OUTENINI- TERROTII MAPOLI	VENEZIA FALAZIOIS GOTRINI-DUROIS NAPOLI ANA CORE ROMA EUR SEDE DITE
0068710	ADECUARATION OF ADECUARATION O	1.8 9.1.		LUM MOTERITOR	CAYOR DI ALLITTRETO ILUMINOTICATO ALLIACIMI SON SAN RETANO ALLACIMI TECNOLOGICAL EGITTI VARI	CAVOL DI ALLITIMENO LLAGE DI ALLITIMENO LLAGE DE CETTO VALI CHIRALI TENDECELE CHIRALI TENDECELE CHIRALI TENDECELE CHIRALI LISTALIATI MEI MOTTORIMENTO MET MOTTO
ENTE DI APPARTEMENTA	O PROFESSIONISTA }	LATE POSTE ITALIANE		ENTE PÓSTE ITALIANE		PGSTE ITALIANE POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE
COLLAUDATORE	ING. DONUMICO CRUPI ARCH. MALTER NACCHI DOTT. FRANCESCO ZAEZZO, URILIERAM	INC.STEFANO NARSELLI		ING. NASSINO CONTE	THG.MASSING CONTE	THG. MASSING CONTE ARCH. GIUSEPPE HAPPA ARCH. GAETANO ARCURI

TOTALE INCARICHI DEL PRESENTE ELENCO 26

10 Aprile 1996 Risposte scritte ad interrogazioni

Fascicolo 75

SERENA. – Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia. – Premesso:

che la SIP (ora Telecom) prevede per gli apparati radiomobili un contratto di manutenzione qui di seguito riportato:

## Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI APPARATI RADIOMOBILI

(SE PERSONA FISICA)	DATI RELATIVI AL MANDATARIO (per persona giuridica) O ALL'EVENTUALE DELEGATO (per persona fisioa)
COGNOME E MOME	COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA	LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE / PARTITA NA	RESIDENZA O DOMICIJO
RESPOENZA Ó DOMICENO	ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	
(SE PERSONA GIURIDICA)	SPECIFICA DEL MANDATO (se mandalario)
DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE	UTENZA RADIOMOBILE DI RIFERIMENTO (se assegnata)
COOKE FISCALE / PARTITA WA	
SEDE LEGALE ED EVENTUALE DIPENDENZA	

con la presente chiede a codesta Societa di poter usufruire del servizio di manutenzione degli apparati radiomobili indicati nella tabella riportata in calce, che forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso, alle condizioni generali a suo tempo propostegli e che qui di seguito vengono trascritte, per articoli, e sottoscritte in segno di integrale accettazione.

- Art 1 OGGETTO Il servizio di manutenzione consiste nella riparazione dei guasti segnalati dal cliente e riguarda esclusivamente la riparazione dei guasti sul microteletono e sul ricetrasmettitore che dovranno risultare identificabili (provvisti cioe di numero seriale o analogo identificativo univoco) e, da un esame a vista, perfettamente integri.
  Il servizio di manutenzione comprende le parti di ricambio che la SIP ritenga necessario sostituire.
  Le parti fornite, compreso eventualmente lo stesso intero apparato nel caso si rendesse necessaria la sua sostituzione, avianno caratteristiche e prestazioni equivalenti a quelle sostituite, che verranno ritirate dalla SIP.

  Qualora si renda necessario il ritiro dell'apparato per effettuarne la riparazione, la SIP, nel riservarsi la facolta di fornire al cliente in via provvisoria, ove possibile, altro apparato che gli garantisca la continuita del servizio si impegna a restituire al cliente stesso il suo apparato, o altro equivalente in sostituzione, entro 7 giorni dalla data della consegna.
- Art 2 DURATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE La durata del servizio di manutenzione viene fissata nel numero di anni 2 a decorrere dalla data del perfezionamento del presente accordo. Se una delle parti non avia dato disdetta all'altra a mezzo lettera raccomandata A.R., con data comprovata dal timbro postale almeno tre mesi prima della scadenza, il servizio di manutenzione si intendera automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di un anno e così per le successive scadenze.
- Art. 3 PRESTAZIONI ESCLUSE DAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE Il servizio di manutenzione viene fornito con l'esclusione di quanto qui di seguito indicato.
  - Il servizio non riguarda il materiale accessorio fornito, in particolare
  - i dispositivi elettrici di alimentazione, i caricabatterie e le batterie,
  - antenne relative ad apparati veigolari e booster e cavi di collegamento,
  - Il servizio non riguarda altresi le seguenti prestazioni
  - riparazioni rese necessarie dall'uso non corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica (fra cui le prese di terra), dall'impiego di materiali non conformi alle istruzioni SIP, da modifiche circuitali o di sistema che non fossero state eseguite o concordate con la SIP.
  - guasti dovuti ad eventi quali guerre, nubiliragi, terremoti, incendi, devastazioni, inondazioni e filmili. Per le riparazioni dei predetti guasti, la SIP addebitera al cliente tanto le spese di mano diopera quanto quelle relative alle parti di ricambio, sulla base dei prezzi indicati sul listino in vigore al momento dell'intervento.
- Art: 4 DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE Il cliente ha diritto di avvalersi del :-nivizio di manutenzione presso le sedi all'uopo indicate dalla SIP, ove dovra recarsi durante il normale orario di lavoro.
- Art 5 SPESE PER IL CAMBIO DI NUMERO SERIALE ill cliente e tenuto a versare alla SIP Limporto di L. 50.000 per il cambio

10 APRILE 1996 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI Fascicolo 75 Art. 6. CANONE - Il canone viene fissato nelle quote bimestrali di L...... ..... Esso deve essere corrisposto anticipatamente e verra addebitato su fattura/bolletta. È tuttavia in facolta della SIP modificare la periodicità del pagamento del canone, fermo restando l'equivalenza finanziaria. Il canone decorre dalla data indicata nel precedente art. 2 ed il pagamento della fattura/bolletta deve dissere corrisposti posteriore al giorno di inizio del bimestre medesimo - indicata nella fattura/bolletta. Nel Caso in cui il contratto di manutenzione abbia per oggetto un apparato nuovo coperto da garanzia, dimostrabile attraverso apposita certificazione, l'addebito del canone di manutenzione avrà inizio trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di decorrenza del servizio di manutenzione In caso di ritardato pagamento, il cliente dovra corrispondere un'indennita commisurata all'importo della fattura/bolletta in ragione di L. 20 per ogni L. 1.000 o frazione, con un minimo di L. 100, per i pagamenti effettuati dali 16' al 30' giorno, L. 40 per ogni L. 1.000 o frazione, con un minimo di L. 200, per i pagamenti effettuati dopo il 30' giorno e fino al 60' giorno, L. 60 per ogni L. 1.000 o frazione, con un minimo di L. 300, per i pagamenti effettuati succesivamente. Art. 7. VARIAZIONI DEL CANONE - A decorrere dal 1º gennaio di ciascun anno la SIP potra adeguare il canone, senza necessità di alcun preavviso, in misura non superiore alla variazione accertata dall'ISTAT "dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" verificatasi nel periodo ottobre-settembre che precede l'anno interessato alla variazione Variazioni di canone che prevedessero una decorrenza diversa e/o un aumento superiore a quello indicato nella prima parte del presente articolo, debbono essere richieste dalla SIP con un preavviso scritto di almeno 90 giorni. In detta ipotesi, il cliente avra la facolta di recedere dal presente contratto senza per questo dover nulla alla SIP, dandone comunicazione scriffa, framite raccomandata A/R, con data comprovata dal timbro postale, entro 40 giorni dal neevimento del preavviso di variazione ed il recesso avrà effetto dal momento in cui la variazione sarebbe dovuta entrare in vigore. Art 8. MODIFICHE AGLI APPARATI - ti cliente permettera alla SIP di effettuare gratuitamente le modifiche ed i miglioramenti: tecnici che saranno da quest'ultima individuati per elevare il grado di affidabilità degli apparati e facilitame gli interventi manutentivi. La SIP si riserva di apporre sugli apparati sui quali effettuà la manutenzione appositi contrassegni. Art. 9. ACCESSO AGLI APPARATI - Il cliente consentira al personale della SIP, o di ditta da essa incaricata, munito di documento di riconoscimento, la pronta disponibilità degli apparati per eseguire le operazioni di manutenzione e verifica. Art. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE - In caso di mancato pagamento, anche di una sola quota di canone. Ia SIP avrà facolta di risolvere il contratto di manutenzione. In tal caso il cliente sara tenuto a corrispondere alla SIP ie quote di canone maturate, con le relative indennita di mora, nonche, a titolo di risarcimento, l'importo dei canoni residui. attualizzati al momento della cessazione fatta salva la facoltà per la SIP di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni, In caso di recesso da parte del cliente prima della scadenza del contratto, questi sara comunque tenuto a corrispondere alla SIP una somma pari all'ammontare dei canoni residui attualizzati. Art 11. CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - Il cliente prende alto ed accetta espressamente che « suddetto servizio di manutenzione venga effettuato da SIP subordinatamente alla regolare corresponsione dei canoni di manutenzione di cui all'art. 6 La SIP si riserva di richiedere al cliente la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni di cui sopra Art. 12. ONERI FISCALI - E a carico del cliente ogni spesa, imposta e tassa, comunque inerente al presente contratto Art. 13. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo sara esclusivamente competente il Foro di IL RICHIEDENTE Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il FICHIEDENTE dichiara di aver preso espressa visione e di accettare incondizionatamente ciascuna delle obbligazioni di cui agli Artt. 2, 13. IL RICHIEDENTE ... ...... TABELLA

	DESCRI	ZIONE DEGLI API	PARATI	
MARCA	TIPO	NUMERO SERIALE	NMU	STATO NUOVO/USATO
			APRIL COLOR	
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
· · · · - · · · · · · · · · · · · · · ·				

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

che detto contratto ha il costo di lire 40.000 a bimestre addebitato anticipatamente in bolletta;

che all'atto della attivazione in rete dell'apparato nel negozio «Il telefonino» di via Minghetti, in Roma, al cliente non viene fatto firmare il contratto di cui sopra ma un foglio che indica sotto la scritta contratto di manutenzione soltanto il nome dell'utente e il modello del telefono senza alcuna clausola:

che gli impiegati del negozio assicurano comunque all'atto della firma che verrà data completa copertura nei casi di guasto e sostituzione provvisoria dell'apparecchio radiomobile anche nel periodo di riparazione;

che così non è, in quanto l'apparecchio radiomobile viene preso in consegna per la manutenzione e, se usato, non ne viene rilasciato altro in cambio se non dietro il versamento di una ulteriore voltura di lire 50.000, anche per la sola sostituzione temporanea;

che a richiesta di spiegazioni gli impiegati mostrano un foglio che distingue i contratti in due tipi con copertura assicurativa e ordinaria, il primo per apparecchi nuovi, il secondo per apparecchi usati; per il primo c'è la sostituzione temporanea del telefonino, per il secondo no, entrambi hanno però il costo di lire 40.000 a bimestre,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non intenda intervenire presso il concessionario della telefonia che ha predisposto tali contratti che vincolano l'utente al canone di abbonamento anche nel periodo in cui il telefono è fermo per riparazioni presso i negozi Telecom (chiedendo un ulteriore contributo di lire 50.000 per l'attivazione di un apparecchio a sostituzione temporanea), considerato che tale contratto configura gli estremi della truffa;

se alla magistratura risultino denunce in merito e quale sia l'esito della eventuale pronuncia giurisdizionale.

(4-01862)

(21 ottobre 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo la concessionaria Telecom, interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, ha fatto presente che la società offre alla propria clientela diverse formule contrattuali di manutenzione di apparati radiomobili:

- a) il contratto di manutenzione ordinaria (solo apparati usati);
- b) il contratto di manutenzione integrato con copertura assicurativa «all risk» (solo apparati nuovi);
- c) il contratto di manutenzione ad intervento (per apparati nuovi e usati).

Il canone relativo al contratto di manutenzione ordinaria, al quale si riferisce l'onorevole interrogante, è corrisposto bimestralmente ed è addebitato anticipatamente nella bolletta-fattura; esso decorre dalla data di attivazione del contratto sui sistemi informativi aziendali ed è determinato in base alla tipologia del terminale oggetto della prestazione contrattuale.

L'importo di lire 40.000, non comprensivo di IVA al 19 per cento, citato nell'atto in esame, ha precisato la concessionaria, si riferisce sol-

10 Aprile 1996

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

tanto ad alcuni modelli, quali ad esempio NEC P7, P300, Nokia Cityman 300 (vecchia convenzione), Nokia Cityman 200, Nokia Cityman 1 e 2 ed altri tipi di terminali.

In presenza di una richiesta di intervento di manutenzione, se la riparazione del guasto comporta il ritiro dell'apparato, viene offerta al cliente la possibilità di una sostituzione temporanea con altro apparato, compatibilmente con la disponibilità di «muletti» (apparecchi sostitutivi) presso il negozio.

In tale caso, come previsto dall'articolo 5 del contratto di manutenzione ordinaria, il cliente è tenuto alla corresponsione di lire 50.000 per il cambio di numero seriale e l'attivazione in rete di altro apparato in dipendenza dello stesso contratto.

Il canone di manutenzione per apparati nuovi con copertura assicurativa «all risk», anch'esso determinato in base alla tipologia del terminale ed addebitato anticipatamente nella bolletta-fattura, decorre dopo sei mesi dalla data di acquisto, alla scadenza cioè del periodo di garanzia.

Tale tipo di contratto prevede la sostituzione gratuita dell'apparecchio in caso di prolungato intervento di manutenzione.

Le procedure di acquisizione dei contratti di manutenzione per apparati radiomobili, seguite dagli operatori del negozio della divisione servizi mobili «Il Telefonino» di via Minghetti a Roma, denunciate dall'onorevole interrogante, si riferiscono esclusivamente a contratti definiti sulla base di specifiche convenzioni stipulate con alcuni enti; in tali casi, infatti, l'operatore si limita a rinviare alle clausole previste nel contratto-tipo.

Nella generalità dei casi, ha assicurato la Telecom, gli operatori del negozio in parola fanno sottoscrivere al cliente che richiede il contratto di manutenzione (ordinaria, ad intervento, a copertura «all risk») il relativo modello contrattuale consegnando allo stesso la copia di sua spettanza.

Si rappresenta infine che il canone di abbonamento ai servizi radiomobili di comunicazione offerti attualmente da TIM (Telecom Italia Mobile spa), deve essere corrisposto anche per periodi in cui il servizio non venga utilizzato a causa di guasti all'apparecchio terminale che è comunque sempre di proprietà del cliente o di un terzo autorizzato al noleggio dello stesso o per cause tecniche non dipendenti dalla società.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Gambino

(21 marzo 1996)

SERENA. – Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo e delle poste e delle telecomunicazioni. – Premesso che la direzione generale della radiotelevisione slovena ha recentemente decretato la disattivazione del trasmettitore in onde medie di Croce bianca, sito in Istria, impedendo così l'effettuazione delle trasmissioni in lingua italiana di Radio Capodistria nelle regioni nordorientali ed adriatiche dell'Italia, mentre la RAI per tutelare la minoranza slovena in Italia ha recente-

10 APRILE 1996

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 75

mente inserito nei palinsesti della terza rete della regione Friuli-Venezia Giulia trasmissioni televisive in lingua slovena, l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno sollecitare, con idonei strumenti diplomatici, le autorità politiche slovene a riattivare il summenzionato trasmettitore, onde consentire agli italiani residenti all'estero (Istria e Dalmazia) di seguire i programmi televisivi nella propria lingua; per un'elementare forma di reciproco rispetto delle minoranze etnico-linguistiche è doveroso adoperarsi in tal senso.

(4-05426)

(26 luglio 1995)

RISPOSTA. – Il Governo italiano segue con la massima attenzione le questioni attinenti la programmazione radio-televisiva in lingua italiana diretta alla nostra minoranza in Slovenia e Croazia, oltre che nelle regioni del Nord-Est, considerata la sua importanza quale strumento di promozione culturale e per il mantenimento dei legami con l'Italia nelle aree oltre confine.

Non appena avuta notizia, nell'agosto 1995, della decisione slovena di spegnere il ripetitore in onde medie di Croce bianca, che assicurava la ritrasmissione di Radio Capodistria, la nostra ambasciata a Lubiana riceveva istruzione di rappresentare al Governo sloveno il vivo disappunto del Governo italiano per l'iniziativa – che peraltro faceva seguito ad analoghi provvedimenti restrittivi dei mesi precedenti nei riguardi dell'emittente televisiva TV Capodistria – e l'aspettativa che essa venisse al più presto riconsiderata. Non si mancava in quella occasione di sottolineare come il provvedimento apparisse tanto più inopportuno dopo l'avvio di programmi televisivi della RAI per la minoranza slovena in Italia. Analoghe considerazioni venivano altresì espresse quindi all'incaricato d'affari sloveno a Roma, appositamente convocato alla Farnesina.

È stata quindi accolta con soddisfazione la decisione siovena, intervenuta nel novembre scorso, di riattivare il ripetitore di Croce bianca.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(18 marzo 1996)